Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — **Roma — Martedì, 5 giugno** — **Numero 131**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il* MINISTERO DELLE FINANZE.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO

Gli uffici della "Gazzetta ufficiale" sono stati trasferiti dal Ministero dell'interno a quello delle finanze.

Pertanto, tutte le richieste per inserzioni, abbonamenti, ecc., debbono essere, d'ora innanzi, dirette esclusivamente all'Amministrazione della "Gazzetta ufficiale" presso il Ministero delle finanze - Provveditorato Generale dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

REGIO DECRETO-LEGGE *26 aprile 1923, n.* **1153**, *che abroga il decreto Luogotenenziale 23 gennaio 1916, n. 71, relativo alle navi che entrano a far parte della marina mercantile.*

REGIO DECRETO-LEGGE *22 aprile 1923, n.* **1160**, *concernente l'applicazione alle truppe italiane combattenti in Cirenaica delle norme per le pensioni privilegiate di guerra.*

REGIO DECRETO-LEGGE *28 gennaio 1923, n.* **1161**, *che autorizza a provvedere per l'acquisto, adattamento ed arredamento di un edificio da adibirsi a sede della R. Legazione in Varsavia.*

REGIO DECRETO-LEGGE *24 maggio 1923, n.* **1162**, *che apporta modificazioni a quello 25 marzo 1923, n. 773, relativo all'alienazione del materiale residuato dalla guerra.*

REGIO DECRETO *3 maggio 1923, n.* **1019**, *relativo alla circoscrizione delle zone dei fari e del segnalamento marittimo.*

REGIO DECRETO *19 aprile 1923, n.* **1129**, *che approva il regolamento per il reclutamento degli ufficiali di complemento in applicazione del R. decreto 11 marzo 1923, n. 741.*

REGIO DECRETO *17 maggio 1923, n.* **1130**, *che detta norme per il servizio ispettivo nelle scuole elementari e popolari delle nuove Provincie.*

REGIO DECRETO *3 maggio 1923, n.* **1135**, *che regola le norme per la istituzione e la concessione della titolarità degli uffici secondari postali, telegrafici e telefonici, con speciale riguardo per i funzionari dell'Amministrazione P. T. T. esonerati o dispensati. e per la nomina dei supplenti negli uffici medesimi.*

REGIO DECRETO *22 aprile 1923, n.* **1140**, *che sopprime i Regi corsi magistrali annessi ai ginnasi isolati.*

REGIO DECRETO *10 maggio 1923, n.* **1145**, *che stabilisce il cambio da corrispondersi ai funzionari di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio diplomatico e consolare all'estero nonchè agli addetti militari, navali ed aeronautici.*

REGIO DECRETO *6 maggio 1923, n.* **1150**, *relativo alla costituzione dei Comandi navali.*

REGI DECRETI *nn.* 1885 *e* 1886 *riflettenti: istituzione di scuola professionale e riordinamento di laboratorio-scuola.*

RELAZIONI E REGI DECRETI *per lo scioglimento dei Consigli comunali di Mineo* (*Catania*), *Venosa* (*Potenza*), *Siracusa*, *Carsoli* (*Aquila*), *Domegge* (*Belluno*), *e per la proroga dei poteri dei Regi commissari straordinari di Limina* (*Messina*) *e Benevento.*

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

Ministero per l'industria e il commercio: **Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti** — *Ministero delle finanze*: Comunicato — Estrazioni delle obbligazioni emesse per il Risanamento della città di Napoli — Rettifiche d'intestazione — 28ª estrazione delle obbligazioni ferroviarie 3 % — Perdita di certificati.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 26 aprile 1923, n. 1153, che abroga il decreto Luogotenenziale 23 gennaio 1916, n. 71, relativo alle navi che entrano a far parte della marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 23 gennaio 1916, n. 71, che reca provvedimenti relativi alle navi che entrano a far parte della marina nazionale;
Ritenuto che sono ormai venute meno le ragioni che consigliarono tale provvedimento;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro della marina, udito il commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto coi Ministri della guerra, dell'agricoltura e dell'industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il decreto Luogotenenziale 23 gennaio 1916, n. 71, è abrogato.
Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DIAZ — TEOFILO ROSSI — DE CAPITANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 22 aprile 1923, n. 1160, concernente l'applicazione alle truppe italiane combattenti in Cirenaica delle norme per le pensioni privilegiate di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto 16 novembre 1922, n. 1784, col quale vennero rese applicabili in Tripolitania al personale italiano militare e civile le disposizioni che regolano la concessione delle pensioni privilegiate di guerra, limitatamente ai casi in cui l'invalidità o la morte siano state determinate da lesioni o ferite riportate in un fatto d'arme;
Considerato che in Cirenaica, dal 1° marzo 1923, si verifica la stessa situazione politico-militare che determinò la concessione di cui sopra in Tripolitania;
Inteso il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per la guerra, per la marina e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al Nostro decreto 16 novembre 1922, n. 1784, sono estese e rese applicabili in Cirenaica dal 1° marzo 1923 sino a quando non verrà diversamente disposto, e con le stesse modalità.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — FEDERZONI — DIAZ — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 28 gennaio 1923, n. 1161, che autorizza a provvedere per l'acquisto, adattamento ed arredamento di un edificio da adibirsi a sede della R. Legazione in Varsavia.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Considerata la necessità di provvedere d'urgenza all'acquisto di una casa quale sede della Nostra Legazione a Varsavia;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere all'acquisto, adattamento ed arredamento di un edificio, proprietà Schlenker, da adibirsi a sede della R. Legazione in Varsavia, per la somma complessiva di lire tre milioni 750,000.

Il Ministero delle finanze, con decreto Ministeriale, è autorizzato a provvedere per l'inscrizione del relativo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (parte straordinaria) per l'esercizio 1922-923.

Art. 2.

La predetta somma di L. 3.750,000 sarà versata in conto entrate dello Stato ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ed inscritta a credito

del Governo polacco a parziale rifusione delle somme dovute da questo ultimo al tesoro italiano per cessione di materiali bellici già effettuatogli.

Art. 3.

Per tutto quanto si attiene all'acquisto, arredamento ed adattamento dell'edificio di cui è cenno all'art. 1, il Governo del Re è autorizzato a derogare alle norme vigenti per la contabilità generale dello Stato e per le opere pubbliche.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 24 maggio 1923, n. 1162, che apporta modificazioni a quello 25 marzo 1923, n. 773, relativo all'alienazione del materiale residuato dalla guerra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 773;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, commissario per la aeronautica, di concerto coi Ministri dei lavori pubblici, delle finanze e della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà concessa al Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato dall'art. 1, parte prima, del R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 773, si estende a tutti indistintamente i contratti aventi per oggetto la alienazione di materiali residuati dalla guerra, qualunque sia l'Ente o l'Amministrazione che li abbia stipulati, ad eccezione di quelli che formarono già argomento di indagine da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra e sui quali potranno rivolgersi le indagini del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 febbraio 1923, n. 394.

Art. 2.

La facoltà attribuita dall'art. 4, ultimo capoverso, del R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 773, al commissario straordinario per le ferrovie dello Stato, di chiedere alla Commissione arbitrale, anzichè la rescissione dei contratti di alienazione di materiali residuati dalla guerra, il recupero degli eventuali lucri eccessivi a carico sia dei diretti che dei successivi acquirenti, è consentita anche al commissario dell'aeronautica riguardo ai contratti aventi per oggetto l'alienazione di materiali aeronautici.

Art. 3.

Il termine di giorni sessanta, stabilito rispettivamente dagli articoli 1, terzo comma, e 2, primo comma, del Regio decreto-legge 25 marzo 1923, n. 773, per la emissione del decreto di rescissione dei contratti di alienazione di materiali residuati dalla guerra, non ancora eseguiti o per la parte tuttora non eseguita, e per chiedere alla Commissione arbitrale la rescissione dei contratti in tutto o in parte eseguiti o il ricupero dei lucri eccessivi, è esteso a giorni centottanta dalla pubblicazione del suindicato Regio decreto.

E' del pari esteso a giorni 180, dal deposito previsto dall'art. 3, primo comma, dello stesso Regio decreto, il termine assegnato alla Commissione arbitrale per le occorrenti indagini e la pronunzia della sua decisione.

Art 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE STEFANI — OVIGLIO.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 26 aprile 1923, n. 1019, relativo alla circoscrizione delle zone dei fari e del segnalamento marittimo.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale n. 863, in data 17 maggio 1917, col quale veniva modificata la tabella annessa al decreto Luogotenenziale n. 288, in data 15 febbraio 1917, che stabiliva la circoscrizione delle zone dei fari e del segnalamento marittimo e le loro dipendenze disciplinari;

Visto il R. decreto n. 1564, in data 25 agosto 1919, col quale veniva soppresso il Comando della zona dei fari e del segnalamento marittimo di Spezia ed era stabilito il territorio di giurisdizione del Comando della zona dei fari e del segnalamento marittimo di Livorno;

Visto il R. decreto n. 189, in data 4 gennaio 1923, che

modifica l'ordinamento dei servizi dipartimentali della R. marina;

Visto il R. decreto n. 486, in data 4 febbraio 1923, che istituisce a Trieste un Comando di zona dei fari e del segnalamento marittimo;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha, all'unanimità, dato parere favorevole;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La tabella allegata al decreto Luogotenenziale n. 863 in data 17 maggio 1917, che stabilisce la circoscrizione delle zone dei fari e del segnalamento marittimo e le loro dipendenze disciplinari, è abrogata e sostituita dalla tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

THAON DI REVEL.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

CIRCOSCRIZIONE delle zone dei fari e del segnalamento marittimo e loro dipendenze disciplinari.

ZONE	Circoscrizioni territoriali	Autorità militari marittime da cui dipendono disciplinarmente	
Livorno	Coste della Penisola dal confine francese alla foce del Chiarone - Arcipelago toscano	Comando M. M. e della Piazza marittima di Spezia	Comando in capo del Dipartimento marittimo dell'alto Tirreno
Napoli	Coste della Penisola dalla foce del Chiarone alla foce della fiumara Mesima - Isole Pontine e Partenopee	Comando militare marittimo di Napoli	Comando in capo del Dipartimento marittimo dell'alto Tirreno
Messina	Coste della Penisola dalla foce del Mesima a quella dell'Assi - Coste orientali della Sicilia da Capo Orlando incluso a Scoglitti incluso - Isole Lipari	Comando militare marittimo in Sicilia e della Difesa marittima di Messina	Comando in capo del Dipartimento marittimo del basso Tirreno
Trapani	Coste occidentali della Sicilia da Scoglitti escluso a Capo Orlando escluso - Isole Egadi - Ustica - Linosa - Lampedusa Pantelleria	Comando militare marittimo in Sicilia e della Difesa marittima di Messina	Comando in capo del Dipartimento marittimo del basso Tirreno
Maddalena	Coste della Sardegna ed isole adiacenti.	Comando M. M. in Sardegna e della Piazza marittima della Maddalena	Comando in capo del Dipartimento marittimo del basso Tirreno
Taranto	Coste della Penisola dalla foce dell'Assi a a Torre Specchia Grande inclusa	Comando militare marittimo e della Piazza marittima di Taranto	Comando in capo del Dipartimento marittimo dell'Ionio e del basso Adriatico
	Coste della Penisola da Torre Specchia Grande esclusa a Punta Pietre Nere esclusa - Isole Tremiti - Pelagosa - Lagosta - Cazza - Glavat e isole minori adiacenti - Isola di Saseno	Comando militare marittimo e della Piazza marittima di Brindisi	Comando in capo del Dipartimento marittimo dell'Ionio e del basso Adriatico
Venezia	Coste della Penisola da Punta Pietre Nere inclusa alla foce del Tagliamento	Comando militare marittimo e della Piazza marittima di Venezia	Comando in capo del Dipartimento marittimo dell'alto Adriatico
Trieste	Coste della Penisola dalla foce del Tagliamento al confine dello Stato libero di Fiume - Zara - Isole di Cherso, Lussin e circostanti	Comando militare marittimo e della Piazza marittima di Pola	Comando in capo del Dipartimento marittimo dell'alto Adriatico

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro della marina
THAON DI REVEL.

Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1129, che approva il regolamento per il reclutamento degli ufficiali di complemento in applicazione del R. decreto 11 marzo 1923, n. 741.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 11 marzo 1923, n. 741;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere, in massima, favorevole;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento circa il reclutamento degli ufficiali di complemento in applicazione del R. decreto in data 11 marzo 1923, n. 741.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

REGOLAMENTO

per l'applicazione degli articoli 15, 15-*bis* e 15-*ter* del R. decreto 11 marzo 1923, n. 741, circa formazione degli ufficiali di complemento della R. marina

—

I.

Formazione degli ufficiali di complemento provenienti dai diplomati degli Istituti nautici

—

1. **Chiamata alle armi e arruolamento.**

I diplomati degli Istituti nautici che debbano assolvere obblighi di leva, e che intendano concorrere per conseguire la nomina ad ufficiali di complemento nella R. marina saranno chiamati alle armi non più tardi del 1° maggio dell'anno in cui si presentano alle armi, facendoli affluire nella sede di reclutamento più opportuna, dove, previa la ordinaria visita medica, verranno arruolati nel corpo R. equipaggi.

Coloro che, avvenuto l'arruolamento, non aspirano a diventare ufficiali di complemento, saranno senz'altro avviati al corpo per adempiere ai loro obblighi di leva come militari del C. R. E. ed in tal caso progrediranno nei gradi con le norme vigenti per i diplomati.

2. Accentramento degli arruolati al Varignano. Visita medica speciale.

I diplomati arruolati che aspirano a seguire i corsi allievi ufficiali di complemento, saranno concentrati al Varignano dove avrà luogo una rigorosa visita medica per la scelta di coloro che hanno le attitudini fisiche necessarie agli ufficiali.

3. Tirocinio pratico di esercitazioni militari e professionali al Varignano.

Tutti i diplomati che hanno le attitudini fisiche prescritte per gli ufficiali, seguiranno al Varignano un tirocinio di esercitazioni militari e professionali, divisi in due gruppi (1° gruppo capitani — 2° gruppo: macchinisti e costruttori). Il tirocinio avrà la durata di quattro mesi.

Il tirocinio sarà svolto secondo apposite norme che ne fisseranno il carattere essenzialmente pratico, dando la massima importanza all'educazione militare (esercizi militari, spiegazione di regolamenti) e alla educazione marinaresca professionale (con eventuale uscita su navi uso locale e siluranti) col duplice scopo di formare dei buoni graduati e di raccogliere elementi sufficienti per giudicare dell'attitudine professionale dei diplomati (esclusione assoluta di ogni insegnamento teorico, essendo solo ammessi esercizi teorico-pratici di nautica e di macchine, affinchè, i giovani mantengano una giusta consuetudine di studio).

Al termine del tirocinio sarà assegnato ad ogni allievo un punto di condotta ed uno di attitudine professionale.

Tutti gli allievi giudicati idonei sono promossi sottocapi nelle rispettive specialità (timonieri, meccanici e assistenti del genio navale).

4. Scelta per il corso di complemento.

Al termine del tirocinio pratico, gli allievi giudicati idonei in condotta ed in attitudine professionale, saranno sottoposti al Varignano, dinanzi ad una Commissione superiore presieduta da un capitano di vascello, a due esami scritti, cioè: ad un esame scritto di italiano e ad un esame scritto della materia professionale e caratteristica per la propria specialità (nautica per i capitani, macchine per i macchinisti, costruzione navale per i costruttori).

La stessa Commissione classificherà in ordine di merito tutti gli allievi suddetti, in base al punto complessivo risultante dalla somma dei seguenti punti:

a) media dei punti riportati negli esami di licenza (diploma) in italiano e nelle materie professionali, ridotta in ventesimi;

b) punto di attitudine professionale, in ventesimi;

c) punto di condotta, in ventesimi;

d) punto della prova scritta di italiano (fine tirocinio), in ventesimi;

e) punto nella prova scritta nella materia professionale (fine tirocinio) in ventesimi.

5. Graduatoria.

In base al punto complessivo suddetto sarà stabilita la graduatoria di merito per ognuna delle tre specialità. La scelta per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento di vascello, macchinisti, assistenti del Genio navale – nel numero stabilito annualmente dal Ministero per ogni specialità – si farà in base a dette graduatorie.

Coloro i quali nell'attitudine professionale o in condotta o in una qualsiasi delle prove scritte avranno riportato un punto inferiore ai dieci ventesimi saranno ritenuti non idonei e quindi esclusi dalle graduatorie.

Tutti coloro che non saranno ammessi a corsi di complemento presso l'Accademia navale resteranno incorporati nel C. R. E. e potranno avanzare secondo le norme vigenti attualmente per i diplomati.

Corsi di complemento presso la R. Accademia navale.

6. Corso per allievi di complemento di vascello, macchinisti e assistenti del genio navale.

I diplomati ammessi (col grado di sottocapo) al corso di complemento saranno avviati all'Accademia navale per seguirvi il corso stesso che avrà la durata di quattro mesi, oltre il tempo necessario per la preparazione degli allievi agli esami.

Il corso di complemento sarà condotto secondo apposite norme essendo tassativamente stabilito che il corso stesso dovrà avere carattere esclusivamente professionale ed essere rivolto all'unico scopo di formare dei buoni subalterni di complemento per i servizi sott'ordini in coperta ed in macchina. Pertanto il corso per gli ufficiali di vascello dovrà essere limitato allo studio ed all'uso pratico delle armi, alla condotta della navigazione ai doveri dell'ufficiale subalterno all'organizzazione dei servizi di bordo.

Analogamente il corso per gli ufficiali macchinisti sarà limitato alla descrizione ed all'esercizio degli apparati motori in servizio sulle navi e sui galleggianti della R. marina, dei macchinari ausiliari, ecc., ai doveri degli ufficiali subalterni di macchina, all'organizzazione dei servizi di bordo, ecc.

Analoga istruzione verrà data agli allievi diplomati costruttori.

Nozioni di cultura generale verranno eventualmente impartite per mezzo di speciali conferenze. Tutti gli allievi dovranno periodicamente svolgere un tema di italiano sotto forma di un rapporto o di una relazione di carattere professionale o militare.

Al termine di tale corso si farà luogo ad esami. Non saranno concessi esami di riparazione per i riprovati in più di due materie.

Gli allievi che risulteranno idonei agli esami finali saranno promossi aspiranti di complemento e come tali saranno succes-

sivamente inviati su navi per compiervi un periodo di esperimento di quattro mesi. Gli aspiranti di complemento che al termine di questo periodo saranno giudicati idonei dai Comandi di bordo, previo parere favorevole del Consiglio di disciplina della R. Accademia navale, saranno nominati guardiamarina o sottotenenti, secondo le specialità di provenienza.

Gli allievi di complemento dichiarati non idonei al termine del corso compiuto presso la R. Accademia navale e gli aspiranti di complemento giudicati non idonei al termine del periodo di esperimento a bordo resteranno incorporati nel Corpo R. equipaggi col grado di sottocapo e potranno avanzare di grado colle norme vigenti per i diplomati.

II.

Formazione degli ufficiali di complemento provenienti dai laureati degli Istituti superiori navali e dai licenziati della Scuola superiore di costruzione navale di Trieste

—

7. Chiamata alle armi e arruolamento.

I laureati iscritti nella leva di mare provenienti:

— dall'Istituto superiore navale di Napoli;

— dalla Regia scuola superiore politecnica di Napoli;

— dalla Regia scuola superiore navale di Genova;

e i licenziati:

— dalla Scuola superiore di costruzione navale di Trieste;

che intendono concorrere per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento nella R. marina, saranno chiamati alle armi non oltre il 1° maggio dell'anno nel quale dovranno assumere il servizio militare e saranno arruolati nel Corpo R. equipaggi previa ordinaria visita medica.

Coloro che, avvenuto l'arruolamento, non aspirano a diventare ufficiali di complemento saranno senz'altro avviati al Corpo per adempiere ai propri obblighi di leva come militari del corpo R. equipaggi ed in tal caso progrediranno colle norme vigenti per i diplomati degli Istituti nautici.

8. Concentramento dei laureati e licenziati al Varignano — Visita medica speciale.

I laureati e licenziati arruolati saranno concentrati al Varignano ove avrà luogo una visita medica per la scelta di coloro che hanno le attitudini fisiche necessarie agli ufficiali.

9. Tirocinio pratico di esercitazioni militari e professionali al Varignano.

Tutti i laureati e licenziati che hanno le attitudini fisiche necessarie agli ufficiali seguiranno al Varignano un tirocinio di esercitazioni militari e professionali della durata di quattro mesi, che si svolgerà secondo apposite norme, che ne fisseranno il carattere essenzialmente pratico.

Al termine del tirocinio sarà assegnato ad ogni allievo un punto di condotta e uno di attitudine professionale.

10 Scelta per il tirocinio di complemento.

Gli allievi che saranno stati dichiarati idonei al termine del tirocinio pratico saranno classificati in ordine di merito in base al punto totale che ciascuno avrà riportato nella somma dei seguenti punti:

— doppio del punto di laurea, ridotto in ventesimi,

— punto di attitudine professionale, in ventesimi,

— punto di condotta, in ventesimi.

11. Graduatoria.

In base al punto complessivo suddetto sarà stabilita la graduatoria di merito per ciascuna specialità di cui è detto nel successivo numero 13.

La scelta per l'ammissione degli idonei al tirocinio di complemento - nel numero stabilito annualmente dal Ministero per ogni specialità - si farà in base a dette graduatorie.

Coloro che pure essendo compresi nelle graduatorie eccedono il numero stabilito dal Ministero per l'ammissione al tirocinio di complemento, potranno ottenere il trasferimento nel R. esercito.

Uguale trattamento sarà adottato nei riguardi di coloro che sono stati dichiarati non idonei fisicamente o che hanno riportato in attitudine professionale un punto minore di dieci ventesimi.

Coloro invece che abbiano riportato in condotta un punto inferiore a dieci ventesimi rimarranno incorporati nel corpo Reali equipaggi e potranno avanzare di grado con le norme vigenti per i diplomati, nelle seguenti specialità:

Provenienti dall'Istituto superiore navale di Napoli (sezione magistero per discipline nautiche), sottocapi timonieri.

Provenienti dall'Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento navale), sottocapi furieri.

Provenienti dalla scuola superiore politecnica di Napoli, dalla R. scuola superiore navale di Genova e dalla scuola superiore di costruzione navale di Trieste, sottocapi assistenti del genio navale.

12 Tirocinio di complemento.

I laureati e i licenziati ammessi al tirocinio di complemento seguiranno col grado di aspirante un periodo di esperimento professionale della durata di quattro mesi su R. nave o presso stabilimenti militari marittimi (Difese, Istituto idrografico, Direzioni delle costruzioni navali, Direzioni di commissariato).

13. Gli aspiranti di complemento dichiarati idonei dalla autorità alla cui dipendenza hanno compiuto il tirocinio di complemento saranno promossi ufficiali di complemento nei seguenti corpi:

provenienti dall'Istituto superiore navale di Napoli (sezione Magistero discipline nautiche): guardiamarina;

provenienti dall'Istituto superiore navale di Napoli (sezione Armamento navale): sottotenenti commissari;

provenienti dalla R. scuola superiore politecnica di Napoli e dalla R. scuola superiore navale di Genova: sottotenenti del genio navale;

provenienti dalla scuola superiore di costruzione navale di Trieste: sottotenenti del corpo R. equipaggi (assistenti del genio navale).

14. Gli aspiranti di complemento dichiarati non idonei dalla Autorità alla cui dipendenza hanno compiuto il tirocinio pratico professionale, resteranno incorporati nel corpo R. equipaggi col grado di sottocapo nelle specialità di cui al paragrafo 11.

Roma, 3 maggio 1923.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro della marina
THAON DI REVEL.

Regio decreto 17 maggio 1923, n. 1130, che detta norme per il servizio ispettivo nelle scuole elementari e popolari delle nuove provincie.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1679;

Visto il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 710;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i cittadini italiani l'abilitazione all'ufficio di maestro delle scuole civiche ovvero delle scuole generali popolari, conseguita a norma delle leggi e dei regolamenti della cessata monarchia austro-ungarica, è titolo idoneo per la nomina a ispettore scolastico o circondariale.

Art. 2

Nella prima applicazione del presente decreto il Ministro dell'istruzione è autorizzato, per i soli posti di ispettori circondariali delle Nuove Provincie, di provvedervi, oltre che con nomine di carattere definitivo, tra gli insegnanti che dal 24 maggio 1915 abbiano avuto ovvero abbiano tuttavia incarichi ispettivi eventualmente con incarichi temporanei quinquennali, che potranno essere conferiti, limitatamente ai circoli ispettivi per le scuole alloglotte e mistilingui, a professori di scuole medie e magistrali, ai maestri, di cui all'art. 1 e a persone che, quantunque non fornite dei titoli specifici richiesti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, a giudizio del Ministero, diano pieno e sicuro affidamento di poter adempiere all'incarico.

Art. 3.

Agli ispettori incaricati, sforniti di titoli specifici, saranno attribuiti come assegno personale, gli emolumenti e le indennità degli ispettori circondariali di ruolo di prima nomina.

I professori di scuole medie e magistrali e gli insegnanti di scuole civiche o popolari, dispensati dall'insegnamento, perchè incaricati temporaneamente del servizio ispettivo, conserveranno, a tutti gli effetti, immutato, durante il periodo d'incarico, il loro stato economico-giuridico di fronte all'Ente, che mantiene la scuola, del cui ruolo organico continuano a far parte.

Gli stessi continueranno a percepire gli emolumenti integrali, ai quali hanno diritto, a carico dell'Ente medesimo, senza obbligo di rimborso per parte dello Stato anche per eventuali spese di supplenza.

Qualora fra questi emolumenti e quelli spettanti ad un ispettore circondariale di ruolo, con tanti anni di effettivo servizio quanti sono complessivamente quelli d'incarico ispettivo temporaneo, a far tempo del 24 maggio 1915, vi sia una differenza in più, questa sarà conservata come assegno *ad personam*; qualora vi sia differenza in meno, questa sarà corrisposta dallo Stato.

Nulla è innovato per gli ispettori incaricati per quanto riguarda la indennità.

Art. 4

Agli ispettori nominati definitivamente in servizio, fra quelli che abbiano avuto dopo il 24 maggio 1915 ovvero abbiano tuttavia incarichi a norma delle disposizioni della cessata monarchia austro-ungarica, gli anni di servizio prestati nella qualità di ispettori incaricati anteriormente e posteriormente alla data della dichiarazione di guerra, saranno computabili agli effetti giuridici ed economici come anni di servizio effettivo.

Qualora fra gli emolumenti spettanti sulla base degli anni di servizio computabili all'atto dell'immissione nel ruolo organico degli ispettori scolastici del Regno e quelli, di cui gli ispettori, al comma precedente indicati, sono presentemente provveduti quali incaricati, vi sia una differenza in più, questa sarà mantenuta come assegno *ad personam* riassorbibile dagli aumenti a venire.

L'attribuzione delle indennità sarà fatta sulla base dello stipendio di diritto.

Art. 5.

Entro l'anno scolastico 1922-923 il Ministero provvederà nappellabilmente alla nomina degli ispettori definitivi e degli ispettori incaricati per i circoli circondariali scolastici delle Nuove Provincie annesse.

Art. 6.

Agli ispettori definitivi o incaricati nominati a norma del presente decreto è applicabile la tabella n. 36 annessa al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 7.

Nulla è innovato per quanto concerne i posti di primi ispettori e di ispettori, di cui alla tabella *C* annessa al R. D. 31 dicembre 1922, n. 1679.

I posti di ispettori eventualmente coperti per incarico saranno attribuiti in via definitiva entro un quinquennio con le modalità stabilite dal presente decreto.

A tal fine fino alla nomina definitiva degli ispettori delle zone alloglotte e mistilingui saranno lasciati disponibili tanti posti d'ispettori quanti saranno quelli conferiti per incarico.

Art. 8.

I benefici concessi a favore degli impiegati ex-combattenti nel R. esercito o nella R. marina non si applicano agli ispettori nominati ai termini del presente decreto, che abbiano prestato servizio nell'esercito austriaco, nè agli effetti della carriera, nè a quelli della liquidazione della pensione.

Sono privo di qualsiasi effetto tutte le disposizioni dei cessati ordinamenti riguardanti la valutazione delle campagne di guerra per il personale che abbia ad esse partecipato con le forze armate austro-ungariche.

Art. 9.

Il presente decreto abroga tutte le disposizioni anteriormente vigenti in materia ed avrà effetto col principio dell'anno scolastico 1923-924.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 3 maggio 1923, n. **1133**, *che regola le norme per la istituzione e la concessione della titolarità degli uffici secondari postali, telegrafici e telefonici, con speciale riguardo per i funzionari dell'Amministrazione P. T. T. esonerati o dispensati, e per la nomina dei supplenti negli uffici medesimi.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 giugno 1920, n. 770;

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 596;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli uffici secondari postali, telegrafici e telefonici di cui all'art. 3 del R. decreto 18 marzo 1923, n. 596, sono istituiti con decreto del Ministro delle poste e dei telegrafi pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e dei telegrafi; il decreto contiene l'indicazione dei servizi affidati all'ufficio, della retribuzione spettante al concessionario, della cauzione che egli è tenuto a prestare.

Art. 2.

E' in facoltà del Ministro delle poste e dei telegrafi di valersi delle istituzioni di uffici secondari per sostituire uffici principali o ricevitorie.

Spetta allo stesso Ministro di decidere circa la scelta del concessionario e la scelta da lui fatta è definitiva ed insindacabile.

Art. 3.

La pubblicazione nel Bollettino del Ministero del decreto di istituzione di ogni singolo ufficio vale come apertura di termini per la presentazione delle domande intese a conseguire la titolarità dell'ufficio stesso.

Il limite massimo, utile per tale presentazione, è fissato a due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente.

Art. 4.

Possono concorrere alla concessione degli uffici secondari gli impiegati dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, che siano titolari o reggenti di uffici principali ridotti ad uffici secondari od a ricevitorie, purchè abbiano almeno venti anni di servizio effettivo, i ricevitori titolari delle ricevitorie sostituite da uffici secondari, nonchè gli impiegati dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica che siano stati collocati a riposo a norma dell'articolo 2 (107-*ter* e *quater*) del R. decreto 8 giugno 1920, n. 770, o dispensati dal servizio in applicazione del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, purchè la dispensa non sia avvenuta per motivi di salute, per incapacità o per scarso rendimento.

I titolari o reggenti di uffici principali ridotti ad uffici secondari, che abbiano ottenuto la concessione di un ufficio secondario, sono collocati a riposo con diritto a liquidare la pensione spettante a termini della legge 21 agosto 1921, n. 1144, che ha convertito in legge il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970.

Art. 5.

Non potrà alcuno ottenere la titolarità di un ufficio secondario se non risulti in possesso delle speciali attitudini richieste dalla importanza, dalla natura e dalle caratteristiche dei servizi affidati all'ufficio medesimo.

Subordinatamente al possesso di tali requisiti, per la scelta del concessionario di un ufficio secondario si tiene conto del seguente ordine di preferenza:

a) titolare o reggente dell'ufficio principale ridotto a secondario;

b) titolare della ricevitoria elevata ad ufficio secondario;

c) titolari o reggenti di altri uffici principali;

d) impiegati dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica collocati a riposo a norma dell'art. 2 (107-*quater*) del R. decreto 8 giugno 1920, numero 770;

e) impiegati dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica dispensati in applicazione del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87.

In difetto di detti concorrenti, il Ministro delle poste e dei telegrafi può fare la concessione liberamente ad un privato assuntore.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento delle prescritte garanzie e della capacità individuale, tenuto conto dei titoli di studio e di carriera e delle benemerenze acquistate in servizio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

A parità di ogni altro requisito, costituisce titolo di preferenza, anche tra privati richiedenti, la qualità di ex-combattente ai sensi dell'art. 3, lettera *a*) del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153.

Art. 6.

Sarà data notizia nel Bollettino del Ministero della scelta del concessionario e del relativo decreto di concessione.

Art. 7.

I titolari sono tenuti a dare la preferenza nella scelta dei supplenti necessari per il funzionamento dell'ufficio secondario ai supplenti in missione licenziati in applicazione del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153; la scelta per altro, ad ogni effetto avviene sempre con la piena ed assoluta responsabilità del titolare.

Art. 8.

La retribuzione spettante ai titolari degli uffici secondari provvisti di pensione, quali ex impiegati dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica, sarà diminuita di una quota corrispondente ai due terzi dell'importo della pensione stessa.

Su richiesta dell'interessato e col consenso del Ministero, l'altro terzo della pensione potrà essere vincolato e sarà di anno in anno depositato presso la Cassa depositi e prestiti in luogo e fino a concorrenza della cauzione che vi sia obbligo di prestare in garanzia dell'ufficio secondario assegnato in concessione.

Finchè il deposito non avrà ragguagliato l'integrale importo della cauzione richiesta, si potrà richiedere che la gestione dell'ufficio sia altresì garantita da malleveria personale di due fideiussori validi.

Art. 9.

Per quanto non è previsto nel presente decreto e non sia in opposizione alle norme che vi sono contenute, saranno applicate le norme che disciplinano l'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche.

Art. 10.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, il quale andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 22 aprile 1923 n. 1140, che sopprime i Regi corsi magistrali annessi ai ginnasi isolati.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 21 luglio 1911, n. 861;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° agosto 1923 sono soppressi i RR. corsi magistrali annessi ai ginnasi isolati.

Art. 2.

I professori del ruolo *A*, per l'insegnamento della pedagogia e morale nei RR. corsi magistrali, saranno nominati, dal 1° agosto 1923, se forniti di laurea, Regi primi ispettori scolastici.

Quelli dei detti professori, i quali non siano forniti del requisito di cui al precedente comma, faranno passaggio, con la suddetta decorrenza, nel ruolo dei Regi ispettori scolastici, e, nella collocazione nel ruolo medesimo, sarà loro computato per intiero il servizio prestato come insegnanti di ruolo nei RR. corsi magistrali ed eventualmente come ispettori scolastici.

Art. 3.

Qualora i professori, di cui al precedente articolo, col passaggio nei nuovi ruoli, vengano ad avere uno stipendio inferiore a quello che percepiscono nell'ufficio da essi presentemente occupato, conserveranno per intiero, come assegno personale, la differenza, utile agli effetti della pensione, da riassorbirsi nel primo aumento di stipendio e, per l'eventuale eccedenza, negli aumenti successivi.

Art. 4.

I professori di ruolo, di cui all'art. 2 saranno ammessi ai concorsi a cattedre delle scuole medie, per le quali posseggano il prescritto titolo di abilitazione, senza alcun limite di età.

Art. 5.

Gli alunni forniti del certificato di promozione alla seconda classe dei Regi corsi magistrali avranno diritto all'iscrizione alla terza classe normale senza esame di integrazione.

Gli alunni di prima e seconda classe dei Regi corsi magistrali che nella sessione estiva del corrente anno non conseguano la promozione alla seconda classe o la abilitazione all'insegnamento elementare fruiranno della sessione di ottobre presso la scuola normale più vicina sui programmi dei corsi magistrali.

Art. 6.

I bidelli supplenti, retribuiti a carico del bilancio dello Stato, che alla data del presente decreto prestino da un biennio lodevole servizio presso i Regi corsi magistrali,

saranno nominati dal 1° agosto 1923, ai posti vacanti nel ruolo dei bidelli del RR. licei-ginnasi.

Art. 7.

Dal 1° agosto 1923 è abrogata la legge 21 luglio 1911, n. 861.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — GENTILE.

Visto: il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 10 maggio 1923, n. 1145, che stabilisce il cambio da corrispondersi ai funzionari di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio diplomatico e consolare all'estero nonché agli addetti militari navali ed aeronautici.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai funzionari di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio diplomatico e consolare all'estero nonchè agli addetti militari navali ed aeronautici sarà corrisposto il cambio oltre che sullo stipendio anche sugli assegni, indennità e diarie loro spettanti in base alle disposizioni seguenti:

a) nei paesi a valuta pari o più alta della sterlina, sarà corrisposto il cambio alla pari con la valuta locale;

b) nei paesi a valuta più bassa della sterlina ma più alta della lira italiana, sarà corrisposto il cambio alla pari con la sterlina, purchè tale cambio non sia superiore al 320 0/0, nel qual caso verrà corrisposta quest'ultima percentuale.

In ogni caso, però, il cambio corrisposto non dovrà essere inferiore a quello medio della valuta locale in confronto della lira italiana;

c) nei paesi a valuta più bassa di quella italiana, verrà corrisposto il cambio pari ai quarantasette centesimi di quello della sterlina, fermo restando il massimo di cui al comma *b*) del presente articolo.

Art. 2.

Nei limiti stabiliti dall'articolo precedente, il prezzo del cambio fra la valuta cartacea italiana e la valuta cartacea straniera dovuta ai funzionari contemplati nell'articolo stesso sarà calcolato in base alla media delle quotazioni dei trenta giorni scaduti il 20 del mese antecedente a quello cui si riferisce lo stipendio, l'assegno o l'indennità.

Art. 3.

E' abrogato l'art. 2 del R. decreto-legge 22 gennaio 1923, n. 91 ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto che andrà in vigore col 1° aprile 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1150, relativo alla costituzione dei Comandi navali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 11 marzo 1920, n. 335;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della marina, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito l'Alto comando navale la cui denominazione sarà determinata con decreto del Ministro della marina: ad esso sarà preposto un vice ammiraglio.

Art. 2.

La costituzione organica dei comandi navali dipendenti dall'Alto comando navale e quella degli altri comandi navali, nonchè il grado degli ufficiali da preporsi ai comandi stessi saranno determinati, a seconda delle necessità, marinaresche e politiche, volta per volta, con decreto del Ministro della marina, nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio.

Sono abrogati il R. decreto 11 marzo 1920, n. 335, e qualunque altra disposizione contraria al presente decreto, che andrà in vigore dal 1° giugno 1923.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regi decreti riflettenti: Istituzione e riordinamento di scuole.

N. 1885. Regio decreto 6 agosto 1922, col quale, sulla proposta del Ministro d'industria e commercio, viene istituito in Troina una scuola professionale ad orario ridotto per arti fabbrili con la denominazione di R. Scuola professionale.

N. 1886. Regio decreto 3 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, il laboratorio scuola per l'insegnamento pratico della fabbricazione di piccoli oggetti in legno torniti o altrimenti lavorati e per la diffusione fra gli abitanti di zone montane delle piccole industrie forestali in Stia viene riordinato come laboratorio scuola per le industrie forestali e la lavorazione del legno.

Scioglimenti di Consigli comunali e proroga di poteri.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mineo (Catania).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Mineo, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha recentemente rassegnato le dimissioni, rendendo necessario assicurare la continuità dei servizi a mezzo di un commissario prefettizio.

Tali dimissioni sono state presentate mentre veniva eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione stessa una inchiesta, che ha accertato numerose irregolarità.

Gli uffici comunali sono in disordine e mancano di alcuni fra i principali registri prescritti; è stato creato un non necessario ufficio del lavoro cui è stato preposto, con rilevante stipendio, un assessore comunale, la pressione tributaria è stata eccessivamente inasprita ed in modo particolare la sovrimposta senza giustificato motivo, poichè malgrado lo sproporzionato aumento delle assegnazioni passive del bilancio e la facile larghezza delle spese non è stato possibile impegnare tutto il gettito dei tributi.

L'applicazione delle tasse è avvenuta con sperequazioni tali da provocare gravi disordini; è stata trascurata la riscossione di entrate patrimoniali; l'illuminazione pubblica è gestita in economia senza idoneo controllo e con identico sistema è stato gestito il servizio automobilistico per la stazione ferroviaria con danno assai rilevante per le finanze comunali.

Si è iniziata l'attuazione di un vasto programma di lavori non sempre rispondenti a vera necessità e sproporzionati alla potenzialità economica del Comune e si è invece trascurata la sistemazione della viabilità; non pochi di tali lavori sono stati irregolarmente eseguiti in economia.

L'azione disordinata dell'Amministrazione, che ha avuto in passato gravi ripercussioni sull'ordine pubblico culminate nella occupazione violenta del Municipio, ha determinato uno stato di viva eccitazione negli animi dei cittadini, che non consente, senza pericoli di disordini, la sollecita convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione dell'ordinaria rappresentanza. Per l'adeguata ed urgente riorganizzazione della civica azienda occorre, perciò, conferire al commissario più ampi poteri mediante lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente conversione in Regio del predetto commissario.

A ciò provvede appunto lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della leggi comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mineo, in provincia di Catania, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Pappalardo cav. Salvatore, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 25 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Venosa (Potenza)

SIRE!

Contro l'Amministrazione comunale di Venosa, sorta dalle elezioni generali del 1920, si è venuto determinando un vivo e diffuso malcontento che ha inasprito i rapporti fra i partiti locali, creando una situazione anormale nei riguardi dell'ordine pubblico.

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento di detta Amministrazione ha messo in rilievo il deplorevole disordine dell'ufficio comunale e l'irregolare andamento del servizio di tesoreria, particolarmente nei riguardi di pagamenti eseguiti mediante buoni provvisori od anche su semplici biglietti degli amministratori.

Il dazio è gestito in economia senza idonea sorveglianza e dà

un gettito assai scarso; la gestione annonaria ha proceduto irregolarmente, senza controllo e senza presentazione di rendiconti: la tutela degli interessi patrimoniali dell'Ente è stata trasandata ed alcuni beni comunali sono stati ceduti in locazione a trattativa privata e per interposta persona a due assessori comunali.

Per i lavori pubblici si è quasi sempre adottato il sistema dell'esecuzione in economia, senza alcun controllo sulle opere e sulle spese, talora ordinate in eccedenza agli stanziamenti di bilancio; si è, d'altro canto, trascurata l'esecuzione dei lavori di vitale interesse per il Comune, nonostante che siano già stati compilati ed approvati i relativi progetti.

L'inquirente ha inoltre accertato come spesso l'interesse del Comune sia stato subordinato a quello di privati e di sodalizi locali.

Tale stato di cose e l'eccitazione prodotta da tentativi di pubbliche dimostrazioni inscenate a favore dell'Amministrazione, hanno reso assai pericolosa la situazione locale e fanno temere gravi perturbamenti.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico rendono perciò necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Venosa, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Luigi Matturri è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

* * *

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 15 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Siracusa.

SIRE!

In seguito alla mutata situazione politica locale, l'Amministrazione comunale di Siracusa ha rassegnato le dimissioni, e la direzione della civica azienda è stata provvisoriamente assunta da un Commissario prefettizio.

Un'inchiesta eseguita sul funzionamento di detta Amministrazione ne ha posto in luce il grave disordine amministrativo e contabile.

Il Consiglio comunale ha sempre spiegato scarsissima attività mentre la Giunta ha fatto largo abuso di deliberazioni di urgenza, sottraendo spesso i propri atti al controllo preventivo dell'autorità tutoria con la clausola, ingiustificata, dell'immediata esecuzione.

Gli uffici comunali funzionano disordinatamente, malgrado la esuberanza del personale, e mancano di coesione nei vari servizi, anche per la deficiente sorveglianza esercitata dagli amministratori.

È stata accertata l'illecita ingerenza di amministratori nel maneggio dei fondi del Comune e nella esecuzione di spese e forniture da essi stessi ordinate; spese eccessive sono state talora sostenute senza sufficiente giustificazione, senza autorizzazione del Consiglio ed anche in eccedenza agli stanziamenti del bilancio; una perdita notevolissima è derivata al Comune da un'anormale gestione per approvvigionamento di carbone; il servizio di economato funziona irregolarmente con completa omissione della registrazione delle spese; incarichi speciali sono stati conferiti irregolarmente e senza cauzione per esazioni di diritti relativi a servizi vari e le rilevanti somme riscosse sono state indebitamente impiegate in pagamenti diretti di spese in base ad ordini degli amministratori.

Nessun conto è stato presentato per gli esercizi 1918 e successivi; si è abusato della contrattazione di mutui cambiari che hanno gravato il Comune di fortissimo onere di interessi; la situazione finanziaria del Comune presenta un enorme disavanzo.

È stata infine rilevata la colpevole trascuranza dell'Amministrazione di fronte al problema della scuola primaria, particolarmente nei riguardi dei locali ad essa necessari: gravissime irregolarità sono state accertate nelle operazioni per l'ultimo censimento, rendendo necessario una denuncia all'autorità giudiziaria per l'accertamento delle relative responsabilità penali.

Sia per la necessità di provvedere ad una adeguata riorganizzazione dei servizi ed alla necessaria sistemazione finanziaria, sia per le condizioni locali dell'ordine pubblico, sul quale ha avuto già notevoli ripercussioni il gravissimo malcontento provocato nella popolazione dall'azione disordinata dell'amministrazione, non è possibile convocare a breve scadenza i comizi elettorali per la rinnovazione dell'ordinaria rappresentanza.

Necessitando, d'altro canto, munire il commissario dei maggiori poteri che gli consentano di provvedere adeguatamente al riassetto della civica azienda, si rende indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio.

Al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Siracusa è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Filippo Manlio Presti, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 15 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Carsoli (Aquila).

SIRE!

Da tempo l'Amministrazione del comune di Carsoli procedeva irregolarmente rendendo necessario, malgrado i richiami delle autorità superiori, l'invio di commissari per la spedizione di singoli affari e provocando nella popolazione un senso di disagio e malcontento, che nell'agosto e nel settembre dello scorso anno determinava pubbliche manifestazioni di protesta, che non ebbero gravi conseguenze per il pronto intervento della forza pubblica.

Nel novembre successivo, in seguito agli avvenimenti politici, allora maturatisi, sette fra assessori e consiglieri comunali rassegnarono il mandato, consegnando la sede municipale al locale Comando dell'Arma. Restituita, per disposizione del prefetto, la gestione del Comune alla rappresentanza elettiva, venne eseguita un'inchiesta che accertò gravi irregolarità e partigianerie a carico degli amministratori.

Gli uffici comunali, e particolarmente l'archivio, sono stati riscontrati in disordine: il personale aveva ricevuto compensi eccessivi e non dovuti; si era fatto abuso di deliberazioni di urgenza, anche quando non ne ricorrevano gli estremi della legge, tanto che molti di tali provvedimenti dovettero essere annullati dal prefetto. La contabilità comunale presentava numerose lacune ed irregolarità; si era trascurato il ricupero di notevoli somme e proventi dovuti al Comune: fra l'altro, gli impiegati non avevano corrisposto le ritenute di R. M. e per M. P. dal 1919 in poi non erano stati più esaminati i conti.

L'Amministrazione aveva tollerato usurpazioni di beni patrimoniali, trascurando di dar corso ai verbali elevati in proposito dalle guardie municipali: i pubblici servizi, specie nelle frazioni, erano abbandonati.

Tali addebiti furono contestati all'Amministrazione, ma le deduzioni date dal Consiglio comunale non possono ritenersi esaurienti, non offrendo alcun elemento che valga ad eliminare, od anche soltanto a diminuire la responsabilità degli amministratori.

Le risultanze dell'inchiesta, ormai di pubblico dominio, se hanno alquanto sedato il fermento della popolazione nell'attesa di provvedimenti, ritenuti immancabili ed imminenti, del potere centrale, hanno, d'altro lato, accentuato vieppiù l'ostilità verso gli amministratori, la cui posizione appare insostenibile.

Anche per ragioni di ordine pubblico, occorrendo prevenire ed evitare la ripresa di agitazioni che in passato hanno profondamente turbato la tranquillità nel Comune, e che potrebbero essere causa di incalcolabili conseguenze, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un R. commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Carsoli, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2

Il signor avv Italo De Simone è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza dell'11 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Domegge (Belluno).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Domegge, sorta dalle elezioni del 1920, ha sempre tenuto contegno apertamente ostile alle istituzioni ed antipatriottico. Il sindaco, fra l'altro, dovette essere denunziato all'autorità giudiziaria per avere rifiutato in occasione della festa del 20 settembre di esporre la bandiera nazionale alla sede comunale e per aver pronunziato parole irriverenti verso la Casa Regnante.

Un'inchiesta eseguita nel gennaio scorso ha inoltre accertato gravi irregolarità e partigianerie nel funzionamento della civica azienda.

L'Amministrazione ha sistematicamente posposti gli interessi della generalità a quelli di una Cooperativa delle quali fanno parte assessori e consiglieri comunali, e che per effetto dei privilegi ottenuti ha potuto chiudere il suo bilancio con un rilevantissimo utile.

Lavori pubblici per somme considerevoli sono stati eseguiti per lo più senza la stipulazione di regolari contratti o di capitolati d'oneri.

Similmente si è praticato per la concessione di tagli e per la vendita di legna ricavata dai boschi. Gli uffici di segreteria ed i servizi contabili procedevano irregolarmente anche per la mancanza di molte scritture e registri obbligatori; somme di pertinenza del Comune erano state depositate presso una Banca privata in conto corrente a disposizione degli amministratori ed è stata pure accertata l'irregolare emissione di mandati non

conformi alla matrice, con imputazione erronea, e senza l'indicazione della causale. Risultarono assunti in servizio impiegati senza che i posti fossero previsti nella pianta organica; altri impiegati avevano avuto indebito maneggio dei proventi delle contravvenzioni, mentre, dal canto loro, taluni amministratori avevano percepito, per rimborso di spese forzose, compensi eccessivi, o non dovuti.

Tali abusi ed irregolarità hanno determinato tra la popolazione una profonda ostilità ed una vivace reazione che, accentuandosi dopo gli ultimi avvenimenti politici, in seguito ai quali l'orientamento della pubblica opinione si è radicalmente mutato, hanno creato nel Comune una situazione estremamente pericolosa nei riguardi del mantenimento della pubblica tranquillità, e tale che ove non ne fossero prontamente rimosse le cause, potrebbe dare origine a gravissimi conseguenze.

Prevalenti ragioni d'ordine pubblico rendono perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un R. commissario.

Al che provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre alla firma Augusta della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Domegge, in provincia di Belluno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Brovedani Virgilio è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a S. M. il Re in udienza del 17 maggio 1923 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Limina (Messina).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Limina, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 4 febbraio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Limina in provincia di Messina;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 19 agosto 1917, n. 1399:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Limina è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri a Sua Maestà il Re in udienza del 10 maggio 1923, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Benevento.

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario del comune di Benevento per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto, in data 5 febbraio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Benevento;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Benevento è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 2 giugno 1923

	Media		Media
Parigi	138 67	Dinari	—
Londra	9) 03	Corone jugoslave	—
Svizzera	383 20	Belgio	118 90
Spagna	324 50	Olanda	8 43
Berlino	0 03	Pesos oro	17 —
Vienna	0 03	Pesos carta	7 475
Praga	65 25	New York	21 39

Oro 412 73

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79 29	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	87 69	—

* * *

Corso medio dei cambi
del giorno 4 giugno 1923.

	Media		Media
Parigi	139 49	Dinari	—
Londra	100 52	Corone jugoslave	—
Svizzera	393 —	Belgio	119 75
Spagna	329 —	Olanda	8 50
Berlino	0 029	Pesos oro	17 52
Vienna	0 031	Pesos carta	7 71
Praga	65 60	New York	21 81

Oro 421 45

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79 50	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	87 87	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Divisione I — Portafoglio

Comunicato.

La media settimanale pel pagamento dazi di importazione da valere dal 4 al 10 giugno 1923, è stata fissata in lire quattrocentosei rappresentanti cento dazio nominale e trecentosei aggiunta cambio.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Obbligazioni emesse per il **risanamento della città di Napoli**, *legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003 (serie 3ª)*

Numeri delle obbligazioni relative alle serie attualmente vigenti sorteggiate nella 25ª annuale estrazione a sorte, che ha avuto luogo presso questa Direzione generale il 17 maggio 1923.

N. 160 obbligazioni della 3ª serie

Regio decreto 18 ottobre 1889, num. 6181

35	276	1010	1066	1148
1288	1312	1382	1513	1722
1874	1953	1934	2188	2439
2709	2780	2898	3066	3262
3265	3371	3476	3600	3609
3717	3960	3969	3971	4020
4019	4352	4384	4472	4715
4766	4910	5583	5604	5666
5682	5997	6018	6280	6405
6533	6595	6688	6833	6975
7006	7020	7024	7061	7120
7196	7406	7429	7544	7585
7703	7894	7931	7982	8092
8116	8125	8447	8485	8529
8677	8771	8925	8996	9152
9213	9218	9964	10028	10115
10173	10180	10231	10240	10255
10276	10281	10724	10813	10954
11017	11170	11207	11212	11454
11461	11493	11553	11676	11740
11746	11792	11795	11810	11856
11899	11947	12263	12342	12426
12782	12911	13031	13106	13205
13215	13234	13259	13297	13370
13415	13438	13443	13563	13641
13971	14185	14352	14463	14531
14611	14722	14734	14843	14969
14988	15080	15318	15427	15497
155 3	15600	15888	15900	15992
16345	16545	16690	16768	16926
17113	17116	17131	17206	17233
17238	17242	17296	17329	17409

N. 157 obbligazioni della 4ª serie

Regio decreto 10 luglio 1890, n. 6953

181	290	324	370	436
921	976	1092	1287	1319
1593	1712	1789	1883	1938
1959	2032	2165	2320	2385
2566	2577	2691	2704	2717
2786	2862	3047	3051	3067
3068	3124	3210	3355	3432
3557	3640	3676	3687	3708
3907	3912	4030	4054	4068
4188	4280	4320	4406	4441
4555	4745	4948	5071	5305
5330	5599	5957	6029	6076
6186	6366	6390	6409	6488
6531	6619	6632	6696	6723
6919	6942	6989	6996	7051
7148	7174	7287	7292	7431

7462	7481	7538	7556	7629
8078	8372	8573	8644	8921
9049	9076	9277	9490	9760
9789	9941	10119	10125	10314
10304	10557	11046	11129	11152
11180	11430	11539	11573	11639
11730	11815	12190	12259	12260
12382	12425	12464	12486	12928
13183	13352	13378	13443	13526
13570	13572	13687	13697	14251
14425	14426	14473	14763	14830
14856	14983	15020	15269	15341
15452	15548	15566	15694	15910
15985	16120	16166	16207	16265
16478	16727	16729	16798	16852
16903	16950			

N. 154 obbligazioni della 7ª serie

Regio decreto 23 luglio 1893, n. 420

27	81	135	300	344
540	592	700	796	1127
1133	1171	1227	1251	1276
1282	1345	1461	1530	1627
1631	1655	1776	1821	2069
2236	2372	2478	2510	2847
2876	3087	3505	3579	3712
3746	3797	3825	4140	4306
4495	4572	4677	4844	4872
4994	5045	5057	5142	5211
5304	5871	5947	6044	6071
6210	6393	6395	6527	6533
6790	6837	7153	7156	7203
7320	7436	7589	8074	8201
8305	8373	8389	8530	8565
8896	8898	8958	8989	9039
9059	9360	9367	9416	9434
9445	9453	9864	9988	10009
10225	10276	10279	10327	10391
10425	10447	10553	10592	10826
10845	11187	11298	11309	11452
11520	11621	11896	12119	12123
12202	12216	12289	12309	12335
12370	12386	12566	13168	13236
13365	13617	13678	13686	14043
14054	14149	14163	14360	14390
14405	14540	14557	14569	14832
15000	15080	15155	15429	15555
15566	15613	15757	15808	15851
16025	16066	16077	16493	16507
16641	16736	16802	16819	—

N. 176 obbligazioni dell' 8ª serie

R. decreto del 22 luglio 1894, n. 346

108	238	295	482	692
988	1023	1117	1179	1504
1672	1869	1887	1911	2016
2061	2364	2403	2557	2835
3070	3128	3190	3408	3498
3544	3582	3924	4050	4070
4394	4584	4602	4643	4705
4714	4784	4945	5021	5080
5134	5157	5221	5463	5816
5852	5885	5937	5914	60[illegible]5
6066	6486	6564	6605	6660
6751	7276	7452	7581	7684
7722	7723	7769	7791	7916
7999	8391	8515	8652	8660
8685	8720	8722	8889	9109
9224	9338	9347	9424	9839
9963	9965	9997	10176	10199
10283	10365	10554	10643	10739
10741	10744	10756	10768	10802
10819	10938	11089	11345	11351
11375	11556	11648	11713	11738
11731	11903	11950	12012	12113
12204	12260	12290	12368	12587
12771	12796	12893	13020	13251
13435	13530	13589	13598	13615
13670	13728	13750	13855	13991
14111	14121	14369	14501	14573
14617	14679	14692	15018	15048
15076	15175	15537	15608	15942
16033	16105	16263	16305	16308
16333	16490	16555	16661	16727
16825	16923	16941	17080	17239
17400	17444	17457	17559	17694
17792	17893	18091	18184	18505
18515	18927	18975	19027	19136
19216				

Le obbligazioni delle serie 3ª, 4ª, 7ª e 8ª sopra descritte, cessano di fruttare interessi con tutto giugno 1923 ed il rimborso del capitale nominale di L. 500 ciascuna, verrà effettuato dal 1° luglio successivo dalle sezioni di R. tesoreria provinciale del Regno e dalle RR. tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio, contro presentazione delle obbligazioni estratte munite delle cedole semestrali non maturate al pagamento, a cominciare da quella scadente il 1° gennaio 1924.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli, di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli, con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 1,20 a questa Direzione generale direttamente per la provincia di Roma e per il tramite delle Delegazioni del tesoro per le altre provincie e per le colonie.

Non vennero eseguite le estrazioni delle obbligazioni relative alle serie 1ª, 2ª, 5ª e 6ª, essendo le obbligazioni stesse state intieramente estinte, con decorrenza dal 1° luglio 1895.

Roma, 17 maggio 1923.

Il direttore capo di divisione: BORGIA.
Il direttore generale: D'ARIENZO.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** *Elenco n. 39.*

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse :

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 %	637638	290 —	Susinno *Gemma* fu Teodoro, minorenne, sotto la patria potestà della madre Bacigalupo Elena fu Beltrando, ved di Susinno Teodoro, dom. a Genova	Susinno *Maria-Gemma-Letizia* fu Teodoro, minorenne, ecc., come contro
5 %	18220 Poliz. comb.	20 —	Trotti Guido fu *Pietro*, dom. a Capriate d'Adda (Bergamo)	Trotti Guido fu *Ambrogio*, dom. come contro
3,50 %	235522	245 —	*Mina Motroni Anacleta* fu Arcangelo, moglie di Luigi Motroni, dom. a Coreglia Antelminelli (Lucca)	*Motroni Mina* fu Arcangelo, ecc., come contro
» » »	232347 222157 199347	14 — 10 50 10 50	*Marazio* Maria fu Pietro, moglie di Almasio *Giuseppe*, dom. in Schio (Vicenza)	*Marassio* Maria fu Pietro, moglie di Almasio Giuseppe *o Pietro-Giuseppe*, ecc., come contro
Cons. 5 % » »	56951 109450 109451	275 — 3460 — 1150 —	*Marra* Alda, *Augusta* e Olga fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre *Arrighi* Edvige fu Antonio, vedova di *Marra* Francesco e moglie in seconde nozze di Avirovic Arturo Andrea fu Ernesto, dom. in Milano. La terza rendita è con usufrutto vitalizio ad Arighi Edvige fu Antonio, vedova *Marra*.	*Mara* Alda, *Ferdinanda-Augusta* e Olga fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre *Arighi* Edvige fu Antonio, ved. di *Mara*, ecc., come contro. La terza rendita è con usufrutto vitalizio ad Arighi Edvige fu Antonio, vedova *Mara*.
» »	265722 265723	2580 — 855 —	*Marra*, Alda, *Augusta* e Olga fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre *Arrighi o Arighi* Edvige fu Antonio, ved. *Marra*, rimaritata a Avirovic, dom. in Milano La seconda rendita è con usufrutto vitalizio ad *Arrighi o* Arighi Edvige fu Antonio, vedova di *Marra* Francesco, moglie in seconde nozze di Avirovic Andrea, dom. a Milano.	*Mara* Alda, *Ferdinanda-Augusta* ed Olga fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre *Arighi* Edvige fu Antonio, ved. *Mara*, rimaritata Avirovic, dom. in Milano. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio ad *Arighi* Edvige fu Antonio, ved. di *Mara* Francesco, moglie in seconde nozze di Avirovic Andrea, dom. in Milano.
3,50 %	678879	70 —	*Marra* Alda fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Arighi Edvige fu Antonio, ved. *Marra* Francesco, dom. a Milano.	*Mara* Alda fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Arighi Edvige fu Antonio, ved. *Mara* Francesco, dom. a Milano.
»	678880	70 —	*Marra Augusta* fu Francesco, minore, ecc., come la precedente.	*Mara Ferdinanda-Augusta* fu Francesco, minore, ecc., come la precedente.
»	678881	70 —	*Marra* Olga fu Francesco, minore, ecc., come la precedente.	*Mara* Olga fu Francesco, minore, ecc., come la precedente.
»	678882	70 —	*Marra* Alda, *Augusta*, Olga fu Francesco, minore, ecc., come la precedente. Con usufrutto vitalizio ad Arighi Edvige fu Antonio, vedova di *Marra* Francesco, dom. in Milano.	*Mara* Alda, *Ferdinanda-Augusta*, Olga fu Francesco, minore, ecc., come la precedente. Con usufrutto vitalizio ad Arighi Edvige fu Antonio, ved. di *Mara* Francesco, dom. a Milano.
Cons. 5 %	50524	730 —	Pellegrino Angela di *Carlo*, *nubile*, dom. a Marsala (Trapani). Vincolata di usufrutto.	Pellegrino Angela di *Carlo-Nicolò*, *minore*, sotto la patria potestà del padre, dom. a Marsala (Trapani).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 maggio 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

OBBLIGAZIONI FERROVIARIE 3 %

create colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, ed emesse in forza dei Reali decreti 3 giugno 1887, n. 4514 - 25 marzo 1888, n. 5278 - 11 ottobre 1888, n. 5748 - 13 gennaio 1889, n. 5916 - 10 settembre 1889, n. 6388 - dalle Società italiane: Meridionali esercente **la rete Adriatica; Mediterranea e Sicula,** il cui servizio fu assunto dalla Direzione Generale del Debito Pubblico in forza dell'art. 14 della legge 8 agosto 1895, n. 486

28ª Estrazione eseguita in Roma il dì 8 maggio 1923

Numeri delle obbligazioni sorteggiate, da L. 500 di capitale nominale, rappresentate da titoli unitari e quintupli da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1923, giorno in cui cessano di fruttare interessi

	Serie	Numeri delle Obbligazioni sorteggiate						Quantità per serie
		dal	al	dal	al	dal	al	
Rete Adriatica	A	5801	5900	163901	164000	223501	223600	1600
		21801	21 00	179101	179200	272001	272100	
		47201	47300	207801	207900	291301	291400	
		61701	61800	216301	216400	299501	299600	
		72101	72200	217301	217400	—	—	
		148601	148700	219701	219800	—	—	
	B	30601	30700	141501	141600	177201	177300	1000
		31001	31100	142501	142600	184001	184100	
		46101	46200	144101	144200	—	—	
		60501	60600	173701	173800	—	—	
	C	3001	3100	73201	73300	203201	203300	1100
		35501	35600	142501	142600	206901	207000	
		33201	33300	198801	198900	210401	21 600	
		42901	43000	200301	200400	—	—	
	D	25201	25300	30101	30200	—	—	400
		25301	25400	30201	30300	—	—	
	E	18401	18500	82301	82400	193101	193200	1000
		29 01	29 00	112401	112500	206801	206900	
		60501	60600	124901	125000	—		
		70801	70900	184701	184800	—	—	
Rete Mediterranea	A	8101	8200	73301	73400	117401	117500	1600
		9301	9400	76801	76900	133501	133600	
		44001	44100	88701	88800	195501	195600	
		51701	51800	89301	89400	290901	291000	
		62801	62900	93901	94000	—	—	
		68901	69000	100401	100500	—	—	
	B	10901	11000	113201	113300	261001	261100	1600
		28001	28100	144501	144600	303401	303500	
		31001	31100	159701	159800	306501	306600	
		79601	79700	235501	235600	316001	316100	
		94001	94100	242301	242400	—	—	
		93701	93800	254101	254200	—	—	
	C	5901	6000	111801	111900	219201	219300	1300
		18401	18500	143801	143900	253301	253400	
		28301	28400	149701	149800	262401	262500	
		49701	49800	194901	195000	—	—	
		64901	65000	205801	205900	—	—	
	D	201	300	16001	16100	—	—	400
		4301	4400	76401	76500	—	—	
	E	33301	33400	82201	82300	140901	141000	1000
		54601	54700	97401	97500	153201	153300	
		55201	55300	109701	109800	—	—	
		56501	56600	129201	129300	—	—	
Rete Sicula	A	4501	4600	56101	56200	—	—	400
		26401	26500	63501	63600	—	—	
	B	31201	31300	50501	50600	—	—	400
		37501	37600	57501	57600	—	—	
	C	7001	7100	55401	55500	57501	57600	300
	D	20201	20300	—	—	—	—	100
	E	2401	2500	—	—	—	—	100
Totale delle Obbligazioni sorteggiate . . . . N.		—	—	—	—	—	—	12300

Le suddette obbligazioni estratte cessano di fruttare in eressi con tutto giugno 1923 ed il rimborso del capitale nomina e in L. 500 se unitarie ed in L. 2500 se quintuple, verrà effettuato dal 1° luglio successivo come segue:

Nel Regno e nelle Colonie: Dalle sezioni di R. tesoreria provinciale del Regno e dalle R. tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio contro presentazione delle obbligazioni estratte munite delle cedole semestrali non maturate al pagamento, a cominciare da quella scadente il 1° gennaio 1924.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli, di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 1,20 a questa Direzione generale direttamente per la provincia di Roma e per il tramite delle Delegazioni del tesoro per le altre Provincie e per le Colonie.

All'estero: Sotto l'osservanza delle formalità stabilite pel pagamento dei titoli di debito pubblico italiano, nelle seguenti città, presso le Case, Banche e Società appositamente incaricate: Amsterdam, Ginevra, Parigi, Londra, Zurigo.

AVVERTENZA

(Art. 59 del regolamento annesso al Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi su le obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è conseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, al esibitore non oltre la capienza del capitale dell'obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenere l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora a le obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo l'estrazione l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Roma, 9 maggio 1921.

Il direttore capo divisione: *Borgia*.
Il direttore generale: *d'Arienzo*.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati. **2ª Pubblicazione.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	7740 Polizza comb.	Spallino Pietro fu Luigi, dom. a Palazzo Adriano (Palermo) L.	20 —
3,50 %	272431	Mariottino Adelaide di Enrico, moglie di Boezio Diodato fu Giacomantonio, dom. in Napoli. Vincolata . . . . »	35 —
»	147683	Chiesa parrocchiale di Pieve Sestina nel comune di Cesena (Forlì) . . . . »	42 —
Consolidato 5 %	279341	Beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo in Pievesestina di Cesena (Forlì) . . . . »	4880 —
P. N. 5 %	3626	Sirotti Giovanni di Filippo, dom. in Pieve Sestina, frazione del comune di Cesena (Forlì). Vincolata . . . . »	45 —
3,50 %	600538	Varone Chiarina di Domenico, moglie di Comparelli Francesco, dom. a Galluccio (Caserta) . . . . »	231 —
Consolidato 5 %	18851 Polizza comb.	Lecca Domenico fu Mauro, dom. ad Iglesias (Cagliari) . . . »	20 —
3,50 %	562994	Pagliuso Domenico di Giuseppandrea, dom. a S. Arcangelo Trimonte (Avellino). Vincolata . . . . »	7 —
P. N. 5 %	904	Buccarella-Lucia, Margherita di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli . . . . »	250 —
»	905	Buccarella Lidia Elena di Francesco, minore, ecc., come la precedente . . . . »	250 —
350 %	221852	Chiesa arcipretale di San Giorgio di Piano (Bologna) . . . . »	3 50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	352365	Intestata come la precedente, pel legato Manfredini. Vincolata . . . . . L.	10 50
»	332365	Salvo Pianca di Luigi, nubile, dom. a Porto Maurizio . . . . »	3675 —
Consolidato 5 %	9118 Polizza comb.	Coco Gaetano fu Gaetano, dom. a Catania . . . . »	20 —
3 50 %	63966	Mellino Reverendo Luigi fu Agostino, dom. a Genova . . . . »	66 50
»	618908	Società Filovie Albesi (Cuneo). Vincolata . . . . »	210 —
Consolidato 5 %	796844 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Barone Matilde fu Luigi, ved. di Puglia Tommaso, dom. a Napoli . . . . » Per la proprietà: Morvillo Gemma di Carlo, moglie di Prisco Nicola, dom. a Napoli.	1050 —
»	796845 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » Per la proprietà: Morvillo Maria di Carlo, ved. di Guida Raffaele, dom. a Napoli.	1400 —
»	141173	La Rocca Caterina di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta) . . . . »	40 —
»	98778	Rodingher Egidio fu Egidio, minore, sotto la patria potestà della madre Barborini Dina di Giovanni, ved. di Egidio Rodingher, dom. a Milano . . . . »	155 —
»	98779	Rodingher Silvia fu Egidio, minore, ecc., come la precedente »	155 —
3,50 %	388785	Gola Francesco fu Marco, dom. a Ponte Chiasso (Como). Vincolata . . . . »	35 —
»	451157	Intestata come la precedente, dom. a Novara. Vincolata . . »	38 50
»	574059	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	38 50
»	524123	Intestata come la precedente, dom. a Genova. Vincolata . . . »	287 —
Consolidato 5 %	2861 Polizza comb	Brioschi Pietro di Giovanni, dom a Milano . . . . »	20 —
3,50 %	405710	Ditta Scheggi Borghi e C.i, con sede in Roma. Vincolata . . »	21 —
»	518524	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	56 —
»	518525	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	77 —
»	543062	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	175 —
»	675810	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	406 —
»	715620	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	3 50
3,50 % (1902)	11816	Comune di Corneto Tarquinia (Roma), pel Santuario di Valverde . . . . »	73 50
»	21754	Università agraria di Corneto Tarquinia (Roma) . . . . . . »	94 50
»	28164	Opera pia Convalescentorio Quaglia in Corneto Tarquinia (Roma) . . . . »	24 50
»	34357	Pia Unione della Coroncina in Marino (Roma) . . . . »	7 —
3 %	48749	Ospedale di Tolfa (Roma) . . . . »	3 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3 %	54206	Comune di Corneto Tarquinia (Roma) . . . . L.	3 —
»	54266	Intestata come la precedente . . . . »	3 —
P. N. 4,50 %	82344	Congregazione di carità di Marino (Roma). . . . . »	67 50
Consolidato 5 %	2832 Polizza comb.	Generoso Terenzio di Celestino, dom. a Milano. Vincolata . . »	20 —
3,50 % (1902)	6926	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Silvestro in Cividale (Udine) per la Cooperatoria pro-tempore annessa alla detta chiesa . . . . »	17 50
»	6927	Intestata come la precedente per la chiesa filiale di S. Marco di Rubignacco . . . . »	10 50
»	6928	Chiesa parrocchiale di S. Silvestro in Cividale (Udine). . . . »	21 —
3,50 %	740566	Picco Francesco fu Bernardo, minore, sotto la patria potestà della madre Marinane Giovanna fu Giovanni, ved. di Bernardo Picco, dom. a Vercelli (Novara) . . . . »	227 50
Consolidato 5 %	55852	Comune di Corneto Tarquinia (Roma)	660 —
»	67310	Intestata come la precedente.	200 —
»	130381	Intestata come la precedente.	75 —
»	145438	O. P. Dotale Salerno in Corneto Tarquinia (Roma) amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	210 —
»	183112	Intestata come la precedente . . . . »	60 —
»	230932	Intestata come la precedente . . . . »	180 —
»	55853	Ospedale municipale maschile di Corneto Tarquinia (Roma). »	105 —
»	67311	Intestata come la precedente . . . . »	435 —
»	101278	Intestata come la precedente . . . . »	55 —
»	122043	Intestata come la precedente . . . . »	105 —
»	128116	Intestata come la precedente . . . . . »	310 —
»	131106	Intestata come la precedente . . . . . »	2310 —
»	206557	Intestata come la precedente . . . . »	45 —
»	216486	Intestata come la precedente . . . . »	140 —
»	183111	O. P. dotale comunale in Corneto Tarquinia (Roma) amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	155 —
»	183113	O. P. dotale Moscardini in Corneto, ecc., come la precedente »	25 —
»	183114	O. P. elemosiniera Salerno in Corneto, ecc., come la precedente . . . . »	75 —
»	183328	Congregazione di carità di Marino (Roma) . . . . »	750 —
»	183329	Intestata come la precedente . . . . »	495 —
»	183330	Intestata come la precedente . . . . »	260 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5	183331	Intestata come la precedente . . . . L.	140 —
»	189288	Congregazione di carità di Marino (Roma) . . . . »	135 —
»	189289	Intestata come la precedente . . . . »	220 —
»	1904:4	Intestata come la precedente . . . . »	285 —
»	190465	Intestata come la precedente . . . . »	305 —
»	190466	Intestata come la precedente . . . . »	460 —
»	194836	Intestata come la precedente . . . . »	205 —
»	197173	Intestata come la precedente . . . . »	90 —
»	163457	Comune di Marino (Roma) . . . . »	505 —
»	166383	Intestata come la precedente . . . . »	3450 —
»	185218	Intestata come la precedente . . . . »	725 —
»	248258	Intestata come la preceden e . . . . »	585 —
»	99560	Eredità Celani in Marino (Roma) rappresentata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	210 —
»	139679	Confraternita del Crocifisso in Marino (Roma). Vincolata . . »	55 —
»	129451	Intestata come la precedente Vincolata . . . . »	115 —
»	109704	Confraternita del SS. Rosario in Marino (Roma). Vincolata . »	265 —
»	131789	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	135 —
»	135557	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	105 —
»	138246	Confraternita del Rosario di Marino (Roma) . . . . »	60 —
»	83509	Venerabile Confraternita della Carità, Gesù, Maria, Giuseppe delle Anime Sante del Purgatorio in Marino (Roma). Vincolata . . . . »	40 —
»	45566	Confraternita del SS. Sacramento di Marino (Roma). Vincolata . . . . »	255 —
»	222232	Congregazione di carità di Marino (Roma) . . . . »	335 —
»	222233	Intestata come la precedente. . . . . »	145 —
»	59847	Opera pia Buttaoni di Tolfa (Roma) amministrata dalla locale Congregazione di carità. . . . . »	565 —
»	138242	O. P. Ospedale Buttaoni amministrata dalla Congregazione di carità di Tolfa (Roma) . . . . »	80 —
	138243	Monte frumentario di Tolfa, amministrato come la precedente . . . . »	865 —
»	138244	Chiesa della Rocca in Tolfa (Roma) di Yus patronato della locale Congregazione di carità. . . . . »	145 —
»	158406	Congregazione di carità di Tolfa (Roma). . . . . »	940 —
3.50 %	221594	De Silvestris Francesco di Tommaso, dom. in Castelletto Merli (Alessandria) - Vincolata. . . . . »	70 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3 50 % (1902)	25495	Parrocchia di S. Eufemia in Tortoreto (Teramo) . . . . . . L.	3 50
3 50 %	95120	Comunità di Corneto (Roma). . . . . »	17 50
»	114465	Comunità di Corneto Tarquinia (Roma) per le pensioni degli impiegati . . . . »	38 50
»	139510	Intestata come la precedente. . . . . »	147 —
»	149660	Intestata come la precedente. . . . . »	35 —
»	154331	Intestata come la precedente . . . . »	17 50
»	258567	Intestata come la precedente. . . . . »	7 —
»	258568	Comune di Corneto Tarquinia (Roma) per la dote Pardi. . . »	28 —
»	272178	Intestata come la precedente. . . . . »	28 —
»	425736	Comune di Corneto Tarquin (Roma) . . . . »	7 —
»	427884	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	475888	Intestata come la precedente . . . . »	3 50
»	660439	Intestata come la precedente. . . . . »	45 50
»	27054	Legati pii di messe in Corneto Tarquinia (Roma) - Vincolata »	59 50
»	132641	Intestata come la precedente, amministrata da quel Comune - Vincolata . . . . »	3 50
»	150928	Chiesa di S. Maria di Valverde in Corneto Tarquinia (Roma) »	2380 —
»	162779	Intestata come la precedente. . . . . »	3 50
»	20185	Amministrazione agraria di Corneto (Roma) - Vincolata . . . »	563 50
»	128012	Intestata come la precedente . . . . »	210 —
»	459733	Università agraria di Corneto Tarquinia (Roma) . . . . »	59 50
»	615286	Opera pia Ospedale municipale maschile di Corneto Tarquinia (Roma) . . . . »	66 50
»	646335	E. M. Ospedale municipale, ecc. Come la precedente . . . »	70 —
»	621078	Opera pia Dote Salerno in Corneto Tarquinia (Roma) amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	21 —
»	788145	Asilo infantile Margherita di Savoia di Corneto Tarquinia (Roma). . . . . »	59 50
»	380275	Comune di Marino (Roma) per la pubblica istruzione . . . . »	17 50
»	380276	Intestata come la precedente . . . . »	266 —
»	380281	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	353 50
»	380284	Comune di Marino (Roma). Vincolata . . . . »	63 —
»	380285	Intestata come la precedente, per la pubblica istruzione . . »	59 50
»	640476	Comune di Marino (Roma). . . . . »	17 50
»	672379	Intestata come la precedente. . . . . »	3 50
»	678056	Intestata come la precedente . . . . »	66 50
»	711884	Intestata come la precedente. . . . . »	17 50
»	665376	Arciconfraternita del Gonfalone in Marino (Roma). Vincolata »	52 50
»	680116	Intestata come la precedente, Vincolata . . . . »	35 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	713398	Intestata come la precedente. Vincolata	L.	112 —
»	748226	Intestata come la precedente. Vincolata	»	14 —
»	380282	Collegio dei Padri dottrinari in Marino (Roma). Vincolata	»	119 —
»	380283	Intestata come la precedente. Vincolata	»	10 50
»	525886	Pia Unione della Coroncina in Marino (Roma). Vincolata	»	7 —
»	533449	Intestata come la precedente. Vincolata	»	7 —
»	677614	Intestata come la precedente. Vincolata	»	10 50
»	713397	Intestata come la precedente. Vincolata	»	42 —
»	729283	Intestata come la precedente. Vincolata	»	38 50
»	747499	Intestata come la precedente. Vincolata	»	14 —
»	663416	Venerabile Confraternita del SS. Crocifisso in Marino (Roma)	»	10 50
»	663417	Intestata come la precedente. Vincolata	»	7 —
»	169365	Confraternita del SS. Sacramento in Marino (Roma)	»	52 50
»	595567	Intestata come la precedente	»	17 50
»	380277	R. Commissariato per la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico di Roma in rappresentanza della Cappellania Silvestri, detta della Madonna di Ogni Bene in Marino (Roma)	»	115 50
»	380278	Cappellania Silvestri in Marino (Roma). Vincolata	»	3 50
»	380280	Cappellania Celli nella Chiesa del SS. Crocifisso in Marino (Roma). Vincolata	»	3 50
»	752376	Confraternita della Carità ed anime Sante del Purgatorio in Marino (Roma). Vincolata	»	7 —
»	194860	Confraternita del SS. Rosario in Marino (Roma)	»	80 50
»	256175	Intestata come la precedente	»	42 —
»	352626	Civico Ospedale di Tolfa (Roma). Vincolata	»	42 —
»	411445	Ospedale della Tolfa (Roma). Vincolata	»	3 50
»	433097	Confraternita della Misericordia ed Umiltà, ossia di S. Giovanni Decollato di Tolfa (Roma)	»	17 50
»	380279	Cappellania Silvestri in Marino (Roma). Vincolata	»	35 —
»	710896	Congregazione di Carità di Gazzo (Padova). Vincolata	»	24 50
»	712899	Congregazione di Carità di Grantorto (Padova)	»	35 —
Cons. 5 0/0	259847	Comune di Carmignano di Brenta (Padova)	»	115 —
»	277492	Intestata come la precedente	»	720 —
Consolidato 5 %	13914 Polizza comb.	Bussotti Francesco di Armido, domiciliato a Sassetta (Pisa)	»	20 —
3 50 %	721733	Vitale Augusta fu Achille, moglie di Pacifico Schunnach o Sciunnach, dom. in Genova. Vincolata	»	497 —
»	648749	Gloria Amalia fu Carlo, moglie di Vassallo di Castiglione Federigo di Pio, dom. a Cuneo. Vincolata	»	283 50
»	674811	Gloria Amalia fu Carlo Stefano, moglie di Vassallo di Castiglione Federico, residente in Cuneo. Vincolata	»	1190 —
Consolidato 5 %	30753 Polizza comb.	Cardillo Pasquale di Donato, dom. a Bari	»	20 —

Roma, 31 marzo 1923.

Pel direttore generale: CAPUTO.

INSERZIONI

SOCIETÀ ISARIA MILANO

MILANO

Capitale sociale Lire 500.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 giugno 1923, alle ore 10, presso la sede sociale in Milano, via Canova, n. 11, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 marzo 1923.
3. Nomina del Collegio sindacale e sua retribuzione.
4. Eventuali.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea generale dovrà essere fatto non più tardi del giorno 20 giugno 1923 presso la sede sociale in Milano.

Nel caso che l'assemblea andasse deserta, quella di seconda convocazione avrà luogo il giorno 6 luglio 1923, alla medesima ora e nello stesso locale.

Il Consiglio d'amministrazione.

14868 — A pagamento.

Società anonima ing. Spizzico e C.

Sede in Milano

Capitale L. 50.000

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 25 giugno 1923, alle ore 14,30, in Milano, via Monte di Pietà n. 24, presso il notaio Cesare Augusto Ferrario, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 marzo 1923, previa relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Nomina di un amministratore e del Collegio sindacale; determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà effettuarsi presso la sede sociale in Milano, via Spiga n. 50, entro il 19 giugno.

L'eventuale seconda convocazione è indetta per il giorno 2 luglio 1923, stesso luogo ed ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

14870 — A pagamento.

Società anonima

Impianti e Forniture Industriali

Sede in Milano — Capitale Lire 50.000

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 25 giugno 1923, alle ore 14, in Milano, via Monte di Pietà, n. 24, presso il notaio Cesare Augusto Ferrario, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 marzo 1923 previa relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Nomina di un amministratore e del Collegio sindacale; determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà effettuarsi presso la sede sociale in Milano, via Spiga, n. 50, entro il 19 giugno.

L'eventuale seconda convocazione è indetta per il giorno 2 luglio 1923, stesso luogo ed ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

14872 — A pagamento

DOTT. A. MILANI E C.

Società anonima

SEDE VERONA

Capitale L. 1.000.000 — interamente versato

Convocazione assemblea generale ordinaria

Gli azionisti sono convocati per il giorno 27 giugno 1923, alle ore 14, nello studio Farina in Verona, corso Vittorio Emanuele n. 29, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
3. Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 marzo 1923 e deliberazioni relative.
4. Nomine dei sindaci e determinazione delle loro retribuzioni.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare i loro titoli presso la sede sociale entro il giorno 22 giugno 1923.

Il presidente
Ing. Paolo Milani.

14874 — A pagamento.

SOCIETA' ITALIANA POTASSA

Anonima

SEDE IN ROMA

Capitale sociale Lit. 7.000.000

Avviso di 2ª convocazione
di assemblea ordinaria

I signori azionisti della «Società Italiana Potassa» sono convocati in assemblea generale ordinaria in seconda convocazione per il giorno 15 giugno 1923, ore 16, presso la sede sociale in piazza del Popolo n. 3, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente.
2. Presentazione del bilancio sociale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1922, relazione del Consiglio di amministrazione, relazione dei sindaci, deliberazioni relative.
3. Nomina di amministratori.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti per l'esercizio 1923 e fissazione dell'emolumento per l'esercizio passato.
5. Eventuali.

Trattandosi di seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli azionisti presenti e delle azioni rappresentate.

Gli azionisti possessori di azioni nominative potranno ritirare il biglietto per poter intervenire all'assemblea presso la sede sociali fino alle ore 12 del giorno stesso della convocazione, gli azionisti portatori di azioni al portatore dovranno depositare le azioni presso la sede sociale almeno il giorno innanzi quello fissato per la prima convocazione.

Il Consiglio d'amministrazione.

14895 — A pagamento.

COOPERATIVA PIETRO CHIMIENTI

I soci della Cooperativa Pietro Chimienti sono convocati in assemblea ordinaria il 24 giugno 1923, alle ore 9, presso la sede sociale in via Caio Mario, 7, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Revisione contabilità passata Amministrazione.
2. Bilancio consuntivo 1922.
3. Situazione della Società e deliberazioni conseguenti.
4. Varie.

In mancanza di numero legale in prima convocazione la seconda convocazione avrà luogo il 1° luglio 1923, alle ore 9, presso la sede sociale.

Roma, 2 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14907 — A pagamento.

BANCA D'ITALIA

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909 n. 29

Riassunto della situazione al 10 maggio 1923

ATTIVO.		DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)
Cassa	1.361.191.848 46	— 49.703
Portafoglio su piazze italiane	4.68[illegible].209.6[illegible]0 12	— 29.706
Tesoro dello Stato per somministrazione biglietti	516.000.000 —	—
Portafoglio all'estero	13.354.581 25	+ 14
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	5.060.070.000 —	—
Anticipazioni ordinarie L. 1.925.945.609 35 (al Tesoro L. 360.000.000)	2.285.945.609 35	— 938
Titoli	406.808.[illegible] 66	+ 429
Anticipazioni a terzi p. c. dello Stato	122.407.417 44	+ 23
Conti correnti attivi (nel Regno L. 361.635.112,10, all'estero L. 661.810.580,97)	1.023.4[illegible]5.[illegible]3 07	— 80.321
Azionisti a saldo azioni	60.000.000 —	—
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	3[illegible]3.045.200 55	— 266
Partite varie	1.576.437.109 91	+ 145.638
Sofferenze	4.01[illegible].308 26	+ 59
Spese dell'esercizio	19.[illegible]60.568 58	+ 534
Totale . . .	17.481.342.371 68	— 14.237
Depositi	36.028.843.771 48	— 77.482
Totale generale . . .	53.513.186.146 16	— 91.719

PASSIVO.		
Capitale o patrimonio	240.000.000 —	—
Massa di rispetto	48.000.000 —	—
Riserva straordinaria	12.025.412 33	—
Circolazione	12.4[illegible]9.[illegible]13.225 —	— 141.821
Debiti a vista	633.374.831 17	— 216.937
Depositi in conto corrente fruttifero	764.403.468 40	— 34.354
Conti correnti passivi	98.699.651 03	— 1.277
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	1.62[illegible].405.748 21	+ 285.583
Partite varie	1.408.217.772 89	+ 81.545
Rendite dell'esercizio	131.602.362 65	+ 10.[illegible]24
Utili netti nell'esercizio	—	—
Interessi e proventi dell'impiego della Riserva straordinaria	—	—
Totale . . .	17.4[illegible]4.342.371 68	— 14.237
Depositanti	36.028.843.7[illegible]4 48	— 77.482
Totale generale . . .	53.513.186.146 16	— 91.719

Riserva.	
Oro	887.444.045 22
Argento	75.579.239 [illegible]0
Valute equiparate	649.982.618 21
Totale della riserva . . .	1.613.005.[illegible]02 93

Garanzia dei biglietti in circolazione.	
Riserva (irriducibile L. 400.000.000)	1.613.005.902 93
Attività diverse	10.856.607.322 07
	12.469.613.225 —

Eccedenza di garanzia L. 1.[illegible]73.078.230,75 (*per memoria*)
Rapporto della riserva (al netto del 40 0[0 pei debiti a vista) alla circolazione 23 82 0/0

La riserva della R. tesoreria provinciale facente parte del fondo di dotazione comprende le seguenti valute:

Oro			L. 82.363.722 34	L. 93.477.[illegible]68 34
Argento	scudi al titolo di 900[1000 a corso legale	L 9.[illegible]58.770 —	» 11.113.946 —	
	monete divisionali a corso legale e vergine	» 1.555.176 —		

Il direttore generale
STRINGHER.

Il capo del servizio di ragioneria generale
RIPETTI

14916 — A pagamento.

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909, n. 29

BANCO DI NAPOLI

Riassunto della situazione al 10 maggio 1923.

Attivo.		DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)	
Cassa	422.592.156 50	+	10.810
Portafoglio su piazze italiane	1.283.33 .348 07	—	8,823
Tesoro dello Stato per somministrazione di biglietti	148 000.000 —		—
Portafoglio sull'estero	33.672.897 95	+	159
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	1.218 4'8 000 —		—
Anticipazioni (ordinarie L. 396.572.692,09, al Tesoro L. 94.000.000)	490.572.692 09	+	740
Titoli	147.571.142 28	+	726
Anticipazioni a terzi per conto dello Stato	57.191.614 92	+	510
Conti correnti attivi (nel Regno L. 81 800.305 —; all'estero L. 34.180.387,95)	115 980.692 95	—	3,283
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	5.329.522 19	+	5,329
Partite varie	532.051.916 63	+	3.056
Sofferenze	2.219.630 40	—	2
Spese dell'esercizio	12.617.482 82	+	598
Totale	4.469.562.096 80	+	9.829
Depositi	4.699.471 098 42	+	8.003
Totale generale	9 169.033.195 22	+	17.832
Passivo.			
Capitale o patrimonio	50.000.000 —		—
Massa di rispetto	108 557 199 53		—
Circolazione	3 342.149.750 —	—	14.129
Debiti a vista	161.426 747 20	—	36.824
Depositi in conto corrente fruttifero	273.172.193 20	—	2.994
Conti correnti passivi	29.362.696 72	+	22
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	10.612.3 3 5	—	20.102
Partite varie	442.66 308 40	+	81.094
Rendite dell'esercizio	51.657.838 21	+	2.762
Utili netti dell'esercizio	—		—
Totale	4.469.562.096 80	+	9.829
Depositanti	4.699.471.098 42	+	8.003
Totale generale	9.169.033.159 22	+	17.832

Riserva.	
Oro	202.479.864 57
Argento	30.140.038 —
Valute equiparate	65 184.304 91
Totale della riserva	297.804.207 48

Garanzia di biglietti in circolazione.	
Riserva (irriducibile L. 120,000,000)	297.804.207 48
Attività diverse	3 044.345.542 52
	3 342.149.750 —

Eccedenza di garanzia L. 268.855.398 35 (*per memoria*)
Rapporto della riserva alla circolazione 15,52 % al netto di quella per conto dello Stato.

Il direttore generale
MIRAGLIA.

Il ragioniere generale
LINGI.

14917 — A pagamento.

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909, n. 29

BANCO DI SICILIA

Riassunto della situazione al 10 maggio 1923

ATTIVO		DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)	
Cassa	123.[illegible]77.169 18	+	1.045
Portafoglio su piazze italiane	[illegible]64.[illegible]26.424 51	+	5.761
Tesoro dello Stato per somministrazione di biglietti	36.0[illegible]0.0[illegible]0 —		—
Portafoglio all'estero	12 952.500 —		—
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	3 560 0[illegible]0 —		—
Anticipazioni (ordinarie L. 115.963.272,01 ; al Tesoro L. 31.000.000)	146.9[illegible]3.[illegible]72 01	—	3.649
Titoli	49.407.308 85		—
Anticipazioni a terzi per conto dello Stato	5.5[illegible]8.476 12		—
Conti correnti attivi (nel Regno L. 51.618.333 08 ; all'estero L. 10.339.009 58)	61.957 3[illegible]2 63	—	1.098
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	191.013.775 34	—	948
Partite varie	71.849.101 29	—	3.665
Sofferenze	216.745 85	+	31
Spese dell'esercizio	4.214.769 [illegible]3	+	105
Totale ...	1.343.523.905 07	—	2.418
Depositi	1.437.007.636 24	+	3.695
Totale generale ...	2.780.531.541 31	+	1.277

PASSIVO			
Capitale o patrimonio	12.0[illegible]0.000 —		—
Massa di rispetto	22.2[illegible]5.1[illegible]8 37		—
Riserva straordinaria	8 387.767 85		—
Circolazione	721.745.[illegible]0[illegible] —	+	4.362
Debiti a vista	109.048.918 20	—	9.073
Depositi in conto corrente fruttifero	[illegible]9.0[illegible]3.069 71	+	2 958
Conti correnti passivi	79 637[illegible] 1[illegible]	+	1.858
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	1[illegible]4.959.68[illegible] 35	—	1.2[illegible]5
Partite varie	1[illegible]06 [illegible]0.9[illegible]4 56	—	1.929
Rendite dell'esercizio	7 56[illegible].841 87	+	641
Utili netti dell'esercizio precedente	—		—
Totale ...	1.343 523.905 07	—	2.418
Depositanti	1.437.007.636 24	+	3.695
Totale generale ...	2.780.531.541 31	+	1.277

Riserva.

Oro	39 443.468 09
Argento	9.5[illegible] 885
Valute equiparate	23.739.913 73
Totale della riserva	72.761.266 82

Garanzia dei biglietti in circolazione.

Riserva (irriducibile L. 28.000.000)	72.761.266 82
Attività diverse	648.983.8[illegible]3 18
	721.745.100 —

Eccedenza di garanzia L. 207.248.864,70 (*per memoria*)
Rapporto della riserva alla circolazione : 22,81 %.

Il direttore generale
MORMINO.

Il ragioniere generale
BADAMI.

14918 — A pagamento.

Società anonima

" Ditta Benedetto Torti "

Capitale sociale L. 150.000 interamente versato

ROMA — Viale Vaticano n. 23

AVVISO

di convocazione di assemblea generale straordinaria

I signori azionisti sono invitati in assemblea generale straordinaria pel giorno 23 giugno 1923, alle ore 15,30, nei locali della sede sociale in Roma, Viale Vaticano n. 23, col seguente

Ordine del giorno:

1. Provvedimenti in ordine all'eventuale applicazione degli articoli 146 e 210 seguenti Cod. comm.
2. Eventuale modificazione dell'art. 3 dello statuto sociale.
3. Nomina dell'intero Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.
4. Emolumento ai sindaci effettivi.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare e loro azioni non più tardi di cinque giorni liberi prima dell'adunanza, presso la sede sociale.

Qualora per mancanza di numero legale occorresse una seconda convocazione, questa resta fissata, senz'altro avviso per il giorno 25 giugno, alla stessa ora, luogo e ordine del giorno.

Roma, 4 giugno 1923.

Per il presidente
del Consiglio d'amministrazione
L'amministratore delegato
Roberto Alessi.

14899 — A pagamento.

Unione tipografica editrice provinciale

CUNEO - Via Emanuele Filiberto n. 12

Capitale sociale L. 300.000

Società anonima

AVVISO DI CONVOCAZIONE

di assemblea generale straordinaria degli azionisti

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 21 giugno 1923, alle ore 16, nel salone di via Emanuele Filiberto n. 8, gentilmente concesso dal m. rev. mons. Biglia, per deliberare intorno al seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione intorno all'andamento dell'azienda.
2. Relazione dei sindaci
3. Proposta di scioglimento della Società e sua liquidazione.
4. Nomina dei liquidatori.
5. Dimissioni e provvedimenti vari.

Qualora l'assemblea andasse deserta in detta prima convocazione, a senso dell'art. 17 dello statuto sociale, essa resta senz'altro fissata per lo stesso giorno ed ora del a settimana successiva, cioè addì 28 giugno 1923, ore 16, nel locale medesimo.

Cuneo, 2 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14909 — A pagamento.

SOCIETÀ CERAMICA CANAVESANA

Società anonima

Capitale Lire 730.000

SEDE CASTELLAMONTE

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria nella sede sociale in Castellamonte per il giorno 24 giugno 1923, ore 9 in prima convocazione e per il giorno 1° luglio 1923, ore 9 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti devono depositare le loro azioni o ricevute provvisorie nella Cassa sociale almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Castellamonte, 1° giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14910 — A pagamento.

Pubblicità Editoriale Italiana

Anonima per azioni

SEDE SOCIALE ROMA

Essendo andate completamente deserte le due adunanze indette con invito del giorno 9 marzo 1923 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 13 detto per i giorni 30 marzo 1923 in prima e 31 detto in seconda convocazione, s'invitano nuovamente i signori azionisti ad intervenire all'assemblea generale ordinaria il giorno 20 giugno 1923, alle ore 16, ed occorrendo, in seconda convocazione il successivo giorno 21, alla stessa ora, nei locali sociali in via Mercede, n. 9, per deliberare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazione relativa.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Roma, 1° giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14915 — A pagamento.

Società anonima " La Ricostruttrice "

Capitale sociale 1.000.000

SEDE IN MILANO

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società anonima « La Ricostruttrice », sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale, corso Venezia n. 14, Milano, per il giorno 23 giugno 1923, alle ore 17 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 giugno 1923, stessa ora e luogo in seconda convocazione all'oggetto di discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Bilancio al 29 marzo 1923 e deliberazioni relative.
3. Nomina di 2 amministratori scaduti e rieleggibili; nomina tre sindaci effettivi e due supplenti, compenso agli uscenti.

Per essere ammessi all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare i loro titoli 5 giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea presso la cassa sociale.

Milano, 2 giugno 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Mero rag. prof. Giovanni, segretario.

14924 — A pagamento.

Manifattura italiana Carlo Pacchetti

Società anonima

Capitale versato L. 12.000.000

Sede in Milano

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale in Milano, via Legnano n. 28, il giorno 27 giugno 1923, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 marzo 1923 e relative deliberazioni.
4. Nomina di tre amministratori.
5. Nomina del Collegio sindacale.
6. Determinazione dell'indennità ai sindaci.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti possessori di azioni al portatore, dovranno depositare le loro azioni non più tardi del giorno 11 giugno 1923 presso la sede sociale oppure presso la Banca commerciale italiana - sedi di Milano, Genova e Torino.

Qualora l'assemblea sopra indetta andasse deserta per difetto d'intervenuti, essa sarà tenuta in seconda adunanza il 28 giugno 1923, alle ore 10, e sempre presso la sede sociale, per deliberare sullo stesso ordine del giorno sopra indicato.

Milano, 1° giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14922 — A pagamento.

Società anonima toscana

CALCE E CEMENTI

SEDE IN LIVORNO

AVVISO DI CONVOCAZIONE

di assemblea generale ordinaria

Gli azionisti della Società anonima toscana Calce e cementi con capitale di L. 500.000 di cui versato L. 400.000 sono convocati in assemblea generale ordinaria, per deliberare quanto appresso:

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio chiuso al 31 marzo 1923.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione del Collegio sindacale
4. Approvazione del bilancio e deliberazioni relative.
5. Nomina del Collegio sindacale e determinazioni relative.
6. Varie.

Detta assemblea avrà luogo alla sede sociale il giorno 21 giugno 1923 alle ore 14 in seduta di prima convocazione, ed occorrendo in seduta di seconda convocazione il giorno 26 giugno alla medesima ora e sempre alla sede sociale.

Per intervenire i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso la sede sociale o presso la Società materiali refrattari di Vado e Società materiali refrattari di Milano almeno 5 giorni avanti la data dell'assemblea.

Livorno, 1° giugno 1923.

Il presidente.

14923 — A pagamento.

"ESTO"

Società anonima

IN LIQUIDAZIONE

Capitale sociale L. 1.400.000 interamente versato

Sede in Roma

via Alfredo Baccarini

Assemblea generale straordinaria

Gli azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale straordinaria che si terrà in prima convocazione alle ore 15 del 20 giugno 1923 ed in seconda convocazione alle ore 15 del 25 giugno 1923, nell'ufficio del liquidatore sig. ing. Riccardo Colombo, via Boccaccio n. 8, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio di chiusura della liquidazione.
4. Proposta di assegnazione dell'attivo ai creditori.
5. Emolumento ai sindaci

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti sono invitati a depositare le proprie azioni almeno 5 giorni prima presso il detto ufficio del liquidatore; presso il Banco di Roma o presso la Banca italiana di credito e valori sedi di Roma.

Roma, 31 maggio 1923.

Il liquidatore
ing. R. Colombo.

14946 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA LEONE CAETANI
per la bonifica idraulica fondiaria e agraria di Fogliano e terreni circonvicini

Capitale versato Lire 400.000

Assemblea straordinaria

Gli azionisti della detta Società sono convocati in assemblea generale il giorno di giovedì 21 del corr. mese di giugno 1923, alle ore 15 presso lo studio del prof. avv Grisostomi, via del Plebiscito, n. 112, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni della presidenza.
Aumento di capitale.

Gli azionisti dovranno depositare presso la sede sociale in Roma i certificati almeno cinque giorni prima dell'assemblea.

14949 — A pagamento.

L'AGRICOLA

Società anonima

Capitale interamente versato L. 100.000

I signori azionisti della Società anonima « L'agricola », sono invitati ad intervenire all'assemblea straordinaria che si terrà il 20 giugno (nei locali situati in Salita San Matteo, n. 23), per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Messa in liquidazione della Società.
2. Nomina di liquidatore.

Genova, 2 giugno 1923.

14952 — A pagamento.

SOCIETA' LOMBARDA
per distribuzione di energia elettrica

SOCIETA' ANONIMA

Capitale sociale L. 52.000.000 — interamente versato

Sede in MILANO - Via Dante n. 15

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di martedì 26 giugno 1923, alle ore 11, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno di mercoledì 27 giugno 1923, alle ore 11, nella sede della Società in Milano, via Dante n. 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del capitale sociale da 52 a 80 milioni e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto.
2. Deliberazione in merito alla richiesta di un gruppo di azionisti per il rimborso tassa circolazione sulle azioni nominative per l'esercizio 1922.

Il deposito delle azioni al portatore e nominative necessario per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto, non più tardi del 17 corrente, presso una delle seguenti sedi e succursali del Credito italiano: Milano, Biella, Firenze, Genova, Novara, Roma, Torino.

Milano, 4 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14953 — A pagamento.

Amministrazione provinciale
di Calabria Ultra 2ª

Avviso di appalto ad unico incanto e a termini abbreviati

SI FA NOTO AL PUBBLICO

che alle ore 17 del giorno di sabato 23 del mese di giugno 1923 nel palazzo della Provincia, ove ha sede l'Amministrazione della stessa, avanti l'Ill.mo signor presidente della Deputazione provinciale, o chi per esso, si addiverrà col metodo di partiti segreti allo incanto per lo

Appalto e deliberamento definitivo dei lavori di sistemazione generale - costruzione varianti fra le progressive 3000 e 4000,

7000 e 8800 - restauri ai ponticelli Umbro I e Umbro II - ricostruzione dei ponti in muratura sui torrenti Cersa e S. Cennina, lungo la strada provincializzata Melissa-Stazione ferroviaria per l'importo a base di gara di L. 477.497,50 oltre a L. 32.392 41, importo di anticipazione di somma esente da ribasso per opere sussidiarie, giusta capitolato speciale del 9 marzo 1920, e foglio di variazioni del 12 maggio 1923.

Cauzione provvisoria L. 17.000.

Cauzione definitiva: il 5 010 dell'importo netto d'appalto

I lavori dovranno essere ultimati nel termine di mesi ventiquattro dalla data del verbale di consegna giusta l'articolo 42 del capitolato predetto.

I pagamenti saranno fatti a norma dell'art. 41 del suddetto capitolato speciale.

Il progetto sarà visibile a chiunque presso questa segreteria durante le ore di ufficio.

L'asta avrà luogo a termini degli articoli 87 lett. *a*) e 90 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato del 4 maggio 1895 n. 3074, e cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandole personalmente o facendole consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

L'aggiudicazione sarà definitiva in unico esperimento e si farà luogo al deliberamento quando anche non vi sia che un solo offerente.

Benvero l'offerta di ribasso non può essere inferiore all'uno per cento.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno esibire i documenti di rito nella segreteria di questa Amministrazione provinciale almeno un giorno prima del di fissato per l'incanto, e l'Amministrazione appaltante, e per essa il presidente dell'asta, nell'esame e valutazione di tali documenti, si riserba piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, che non riterrà idoneo, nonostante la presentazione dei documenti sopra citati, e senza l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

Le offerte debbono essere redatte su carta da bollo da L. 2.40.

Ciascuno dei concorrenti ammessi all'asta dovrà depositare la cauzione provvisoria nella somma suddetta di L. 17.000 presentando al signor presidente dell'asta vaglia cambiario di questa succursale del Banco di Napoli, intestato ad esso concorrente e dal medesimo quitanzato

L'aggiudicatario dovrà entro 5 giorni stipulare il contratto fornendo la prova di avere depositata nella Cassa depositi e prestiti la cauzione definitiva nella misura sopraindicata.

Le spese tutte inerenti all'appalto, cioè di asta, registro, contratto, ecc. sono a carico dell'aggiudicatario.

Catanzaro, 1° giugno 1923.

Il segretario generale
M. De Guzzis.

14911 — A pagamento.

Amministrazione Provinciale di Roma

R. Commissione straordinaria

SI RENDE NOTO

che il bilancio preventivo della provincia di Roma, per l'esercizio 1923, è stato approvato con R. decreto 10 maggio 1923, per effetto del quale la Provincia stessa è stata autorizzata ad applicare una sovrimposta fondiaria di L. 23.755.932,24 da ripartirsi fra terreni e fabbricati in guisa che l'aliquota terreni superi quella fabbricati in L. 1,30 per ogni lira d'imposta principale, e la sovrimposta sui redditi di ricchezza mobile nella ragione massima di centesimi dieci per ogni lira di imposta erariale.

Roma, 4 giugno 1923.

Il presidente
della R. Commissione straordinaria
P. Baccelli.
Il segretario generale
G. Beer.

14945 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Roma

Manicomio succursale di Ceccano

Avviso d'asta ad unico incanto

Fornitura carne di manzo, corata e trippa

Si porta a pubblica notizia che alle ore 11,30 ant. di sabato 23 giugno 1923, innanzi all'ill.mo signor presidente della Regia Commissione straordinaria, od a chi lo rappresenta, negli uffici amministrativi in piazza Ss Apostoli, Palazzo provinciale, si procederà, in base al capitolato speciale, ad una gara per la fornitura qui appresso indicata, occorrente al Manicomio succursale di Ceccano:

Carne di manzo q.li 180
Corata q.li 20, a L. 4 50 il kg.
Trippa q.li 12 a L. 3 il kg.

I prezzi di base della gara (per quanto riguarda la carne di manzo) sono quelli medi settimanali della Camera di commercio di Roma alla voce bovini di 2ª qualità a peso morto.

L'esperimento d'asta si farà col metodo delle schede segrete con aggiudicazione definitiva nell'unico incanto, quand'anche si presentasse un solo concorrente, a forma dell'art. 87, comma a del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, numero 3074, con l'osservanza delle seguenti norme:

Gli accorrenti all'asta possono presentare offerte per conto di altre persone, purchè muniti di regolare atto di procura.

Non saranno però ammesse offerte per conto di persone da nominarsi.

La scheda di offerta, distinta per ciascun lotto, dovrà essere scritta su carta da bollo da L. 2,40 e debitamente suggellata e sottoscritta, dovrà contenere in tutte lettere la indicazione chiara e precisa del ribasso che s'intenderà offrire. In essa dovrà menzionarsi d'avere presa esatta conoscenza del capitolato d'oneri

Essa dovrà essere presentata non più tardi delle ore 12 del giorno precedente all'asta.

L'Amministrazione si riserva la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno contemporaneamente alla scheda depositare presso la segreteria della Provincia:

a) un certificato della Camera di commercio da cui risulti che attualmente esercitano l'industria a cui si riferisce la fornitura;

b) la quietanza dell'economo della Deputazione provinciale comprovante l'eseguito deposito per le spese contrattuali. Senza di essi documenti la scheda di offerta si considererà come non ricevuta.

Il deposito per le spese contrattuali resta determinato in lire 4700 salva liquidazione.

L'aggiudicazione della fornitura si farà seduta stante a favore di chi avrà offerto il maggior ribasso sul prezzo indicato nel presente avviso.

La cauzione definitiva corrispondente al decimo del prezzo netto d'appalto, potrà essere costituita in moneta od in titoli ammessi a costituire depositi nelle pubbliche gare e dovrà parimenti essere versata al cassiere della Provincia all'atto della stipulazione del contratto.

Sono a carico del fornitore tutte le spese e diritti d'asta, registro, bollo, copie, ecc.

L'aggiudicatario sarà tenuto alla scrupolosa osservanza di tutti i patti espressi nel capitolato speciale e visibile nella segreteria della Deputazione dalle ore 9 alle 15 di ciascun giorno feriale.

Roma, 1° giugno 1923

Il segretario generale
Guido Beer.

14891 — A pagamento.

Ministero della giustizia e degli affari di culto

Direzione generale delle carceri e dei riformatori

Servizio delle industrie e lavoro

AVVISO D'ASTA

per l'appalto della fornitura delle lane occorrenti per il lanificio della Casa penale di Ancona

Essendosi deliberato di procedere ad unico esperimento d'asta con deliberamento definitivo per l'appalto in lotti separati delle lane occorrenti al lanificio della Casa penale suddetta, come dall'elenco sottostante, si fa noto che tale esperimento avrà luogo alle ore 10 del giorno 5 luglio p. v., presso il Ministero della giustizia, Direzione generale delle carceri e dei Riformatori, servizio centrale delle industrie e del lavoro, mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta (articoli 87 lettera A, e 90 del regolamento per la contabilità generale dello Stato).

L'appalto sarà tenuto alla presenza del capo del servizio centrale predetto appositamente delegato, ed il deliberamento avrà luogo alle seguenti:

CONDIZIONI

1. L'asta sarà tenuta secondo il disposto del titolo secondo, capo terzo, sezione prima del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 maggio 1885, n. 3074 (Serie 3ª) pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avranno luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto, del regolamento predetto.

2. Ciascun concorrente dovrà indicare nella propria scheda in cifra ed in tutte lettere, sotto pena di nullità, il numero del lotto o dei lotti di cui intende assumere l'appalto.

3. Le offerte dovranno essere stese sopra carta bollata, debitamente sottoscritta e suggellat ed accompagnata da certificato comprovante l'eseguito versamento, a titolo di deposito provvisorio in contanti o in titolo del Debito pubblico italiano valutata al corso di Borsa, presso una Tesoreria del Regno, di una somma pari al 3 % dell'ammontare del lotto o dei lotti a cui gli aspiranti all'appalto intendono concorrere.

Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto ai concorrenti non rimasti aggiudicati.

4. L'asta verrà aperta sulla base del prezzo determinato per ogni lotto nell'elenco sottodescritto, e le offerte di ribasso dovranno essere fatte in ragione di un tanto per cento sull'ammontare presuntivo di ogni lotto

5. Presentandosi offerte pari, si procederà nei modi stabiliti dall'art. 88 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

6. Avvenendo l'aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro 15 giorni dalla data medesima stipulare con l'Amministrazione regolare contratto e prestare a garanzia degli obblighi assunti verso lo Stato una cauzione ragguagliata a un decimo dell'ammontare di ciascun lotto aggiudicatogli.

Il deliberatario, omettendo di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, si intenderà decaduto dall'appalto e perderà il deposito di cui è parola all'art. 3 il quale cadrà ipso jure a beneficio dell'Amministrazione.

7. Le qualità, i tipi e quantitativi delle lane da provvedersi, suddivise in lotti, sono quelli indicati nell'elenco più sotto riportato.

8. I relativi campioni, da servire di base all'asta trovansi depositati per essere resi ostensibili ai concorrenti, presso l'autorità delegata a presiede e all'incanto e presso gli uffici di Prefettura di Ancona, Catania, Milano, Torino e Trieste.

9. Le lane dovranno essere consegnate franche di spese di trasporto ed imballaggio alla Casa penale di Ancona.

10. Sono a carico del deliberatario o dei deliberatari in ragione dell'ammontare della fornitura aggiudicata, le spese di stampa, di pubblicazione e di affissione degli avvisi stessi sui giornali ufficiali, nonchè le spese per la stipulazione e registrazione del contratto.

11. Agli effetti del contratto, l'aggiudicatario dovrà eleggere il proprio domicilio presso la Direzione generale delle carceri e dei riformatori, servizio centrale delle industrie e del lavoro.

12. L'appalto di fornitura sarà regolato dall'apposito capitolato d'oneri in cui i concorrenti all'asta potranno prendere visione come per i campioni delle lane presso l'autorità delegata a presiedere all'incanto e presso gli uffici di Prefettura di Ancona, Catania, Milano, Torino e Trieste.

ELENCO

Descrizione e qualità delle lane

Lotto 1.

Lana bianca 1[2 fina lavata di tosa, kg. 5000.
Prezzo d'asta al kg. L. 19.
Importo presuntivo della fornitura L. 95.000.

Lotto 2.

Lana moretta 1[2 fina lavata di tosa, kg. 3000.
Prezzo d'asta al kg. L. 17.
Importo presuntivo della fornitura L. 51.000.

Lotto 3.

Lana bigia 1[2 fina lavata di tosa, kg. 15000.
Prezzo d'asta al kg. L. 16.
Importo presuntivo della fornitura L. 240.000.

Lotto 4.

Lana bigia ordinaria lavata, kg. 10000.
Prezzo d'asta al kg. L. 14.
Importo presuntivo della fornitura L. 140.000.

Lotto 5.

Lana moretta macellata lavata kg. 7000.
Prezzo d'asta al kg. L. 13.
Importo presuntivo della fornitura L. 91.000.

Quantità totale kg. 40.000.
Importo totale presuntivo delle forniture L. 617.000.

Roma, 30 maggio 1923.

Il capo servizio
Del Vecchio.

14890 — A credito.

R. prefettura di Roma

Avviso d'asta ad unico incanto
a termini abbreviati di giorni dieci
per la vendita di n. 40 baracche situate nella caserma della Regia guardia in Roma, via Garibaldi, n. 50

In seguito a deserzione del primo esperimento d'asta, si fa noto che, per determinazione presa dal Ministero dell'interno alle ore 10 del 19 giugno 1923, presso questa Prefettura, e alla presenza del prefetto o di chi per esso, si procederà ad un altro incanto unico e definitivo per la vendita suaccennata, giusta il capitolato speciale 15 marzo 1923, visibile in questa prefettura, sezione contratti, nelle ore d'ufficio.

Il detto appalto sarà diviso in 3 lotti come sono indicati nel seguente elenco e sulla base d'asta che dal medesimo si rileva

Lotto 1.

Tipo M — Baracche n. 11, L. 38.500.
Baracche n. 5 fatiscenti, L. 7500.
Prezzo base d'asta L. 46.000.

Lotto 2.

Tipo L. — Baracche n. 15, L. 52.500.
Baracche n. 1 fatiscente, L. 1500.
Prezzo base d'asta L. 54.000.

Lotto 3.

Tipo isolato — Baracche n. 4, L. 14.000.
Baracche n. 4 fatiscenti, L. 6000.
Prezzo base d'asta L. 20.000.

Totale L. 120.000.

L'asta seguirà lotto per lotto distintamente a norma degli articoli 36, 87-A e 90 del regolamento sulla contabilità generale dello

Stato, e cioè mediante offerte segrete da presentare all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Queste offerte dovranno contenere il prezzo in cifra e in lettera, il lotto al quale si intende concorrere e la dichiarazione che l'offerente si sottomette a tutte le condizioni stabilite nel capitolato di cui sopra e alle norme della legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

La vendita di cui trattasi, vincolata alle norme sancite dal suddetto capitolato e dal presente avviso d'asta, sarà aggiudicata lotto per lotto, definitivamente, quando anche non vi fosse che un solo offerente.

Qualora però vi fossero due o più concorrenti, personalmente presenti all'asta o legalmente rappresentati, il funzionario che presiede alla medesima, nell'istessa seduta, per ciascun lotto, aprirà una gara di miglioramento tra quelli che hanno concorso all'asta del lotto relativo, col sistema della candela vergine, avente per base il prezzo del miglior oblatore.

Si avverte che le offerte, durante questa gara, seguita da definitiva aggiudicazione, non dovranno essere inferiori al ventesimo del prezzo di base indicato nel sovrastante elenco.

In previsione di questo esperimento a candela vergine, sarà nell'interesse dei concorrenti presentarsi personalmente o farsi rappresentare all'asta da persona munita di legale, speciale mandato, non potendo altrimenti prendervi parte.

Al momento dell'asta dovranno i concorrenti presentare la garanzia dell'offerta, la quietanza di una tesoreria provinciale comprovante l'effettuato deposito, nella misura di un quinto del lotto al quale si riferisce l'offerta.

Entro i cinque giorni dalla comunicazione all'aggiudicatario dell'approvazione dell'asta da parte del Ministero, l'aggiudicatario stesso, dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto previo pagamento del relativo intero prezzo di aggiudicazione. Qualora egli non si presenti nel predetto termine incorrerà nella perdita del deposito provvisorio, che sarà incamerato, a tutto profitto dell'erario, e l'Amministrazione avrà facoltà di provvedere alla vendita di cui si tratta nel modo che riterrà più opportuno.

Le spese d'asta e contrattuali, bollo, registro, copie, ecc. sono a carico dell'aggiudicatario.

Roma, 28 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
A. Gioia.

14914 — A credito.

MINISTERO DELLA MARINA

Direzione generale dei servizi amministrativi

Divisione contratti

AVVISO D'ASTA per unico incanto

Si fa noto che il giorno 26 giugno 1923, alle ore 11, avrà luogo simultaneamente presso il Ministero della marina, innanzi al signor direttore generale dei servizi amministrativi e presso i comandi dei Regi arsenali di Spezia e Taranto, innanzi ai signori capi dei rispettivi Uffici contratti, un pubblico unico incanto per l'appalto della provvista alla R. marina nelle località sotto indicate di metri lineari 45.000 di

TELA GRIGIA
al prezzo unitario di L. 7,50 (sette e cent. cinquanta)
per la somma presunta complessiva di lire 337,500.
in tre lotti.

Lotto 1.

Spezia ml. 17.000.
Importo L. 127.500.

Lotto 2.

Taranto ml. 18.000.
Importo L. 135.000.

Lotto 3.

Venezia ml. 10.000.
Importo L. 75.000.
Totale dell'importo L. 337.500.

Le consegne dovranno essere fatte alle direzioni dei Commissariati M. M. sopra segnate, in tre rate eguali a giorni 60, 90 e 120 dalla data di ricevuta della partecipazione di approvato contratto.

Alle condizioni stabilite dal relativo capitolato di oneri in data 15 maggio 1923, del Ministero della marina, Ispettorato di Commissariato, nonchè quelle generali di appalto da osservarsi per le provviste le lavorazioni e le vendite inerenti al servizio vestiario per i militari del Corpo R. equipaggi approvate con decreto Ministeriale 27 agosto 1911.

L'appalto forma tre lotti e l'incanto avrà luogo a norma di quanto è stabilito dall'articolo 87 (comma a) del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, cioè mediante offerte segrete, scritte su carta da bollo da L. 2, da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego sigillato, con impronta a ceralacca, alle autorità appaltanti, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente il piego o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Delle offerte trasmesse per la posta non sarà tenuto alcun conto se, per una causa qualsiasi, non pervenissero in tempo alle Commissioni d'incanto.

Sulla parte esterna del piego dovranno essere chiaramente indicati il nome dell'offerente e l'oggetto dell'asta.

Non sono ammissibili le offerte condizionate o quelle inviate per via telegrafica, nè i mandati di procura generale per l'accettazione di offerte, sottoscritte e presentate dai concorrenti all'asta per conto di terze persone.

Nelle offerte il ribasso dovrà essere indicato, oltre che in cifre, anche in lettere, sotto pena di nullità.

Detto ribasso dovrà inoltre essere espresso in un tanto per ogni cento lire dell'importo della suddetta fornitura.

I risultati ottenuti nelle varie sedi d'incanto saranno riassunti dal Ministero della marina, che, in pubblica seduta, il giorno 4 luglio 1923, alle ore 11, procederà all'aggiudicazione definitiva a favore di colui che avrà fatto partito più vantaggioso, superando o almeno raggiungendo il ribasso minimo contenuto nella scheda segreta dell'Amministrazione.

Tale aggiudicazione avrà luogo anche nel caso sia presentata una sola offerta per lotto.

L'art. 4 delle condizioni particolari relative a detta fornitura è sostituito dal seguente:

Saranno ammessi all'incanto soltanto quelle Ditte che presenteranno un certificato di idoneità rilasciato dall'Ispettorato di Commissariato M. M. (Ministero).

Tale certificato sarà rilasciato alle Ditte già note per precedenti forniture ed a quelle che richiederanno una preventiva visita ai loro stabilimenti (a proprie spese) da parte di un ufficiale commissario perito.

A tale uopo le Ditte dovranno depositare L. 300 all'atto in cui richiederanno la visita.

Con questa somma saranno pagate le spese di missione ed il resto verrà restituito.

L'aggiudicatario dovrà obbligarsi a far lavorare effettivamente in Italia la tela appaltata.

Per tutti gli effetti del contratto l'assuntore dovrà eleggere il proprio domicilio legale in una delle suddette località e designerà per ognuna di esse un proprio rappresentante legale.

I concorrenti per adire all'asta dovranno produrre il certificato di aver versato in una sezione di tesoreria provinciale del Regno (Banca d'Italia), a garanzia dell'asta e per cauzione del contratto da stipularsi, la somma di L. 12.750 pel 1° lotto, di L. 13.500 pel 2° lotto e di L. 7500 pel 3° lotto, in contanti od in titoli emessi o garantiti dallo Stato, valutati al corso di borsa del giorno e del luogo del deposito.

Non saranno accettate offerte con deposito in contanti od in altro modo.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà, entro cinque giorni dalla partecipazione della definitiva aggiudicazione presentarsi a questo Ministero (Divisione contratti) per le pratiche relative alla stipulazione del contratto, trascorsi i quali sarà in facoltà dell'Amministrazione di dichiararlo decaduto dal diritto di eseguire l'impresa, devolvendo la cauzione prestata a beneficio dell'Erario.

Le spese di registro, bollo, stampa, ecc. saranno tutte a carico dell'assuntore, il quale dovrà versarne il presunto importo a quest'ufficio all'atto della stipulazione del contratto.

Le condizioni d'appalto, sono visibili presso il Ministero della marina (Divisione contratti), presso gli uffici contratti di Spezia, di Taranto, di Pola, di Napoli e Venezia e presso le principali Camere di commercio del Regno.

Il campione della tela da fornire è visibile nelle ore d'ufficio presso il Ministero della marina (Ispettorato di commissariato) e presso le Direzioni di Commissariato militare marittimo delle suddette sedi.

Roma, 31 maggio 1923.

Il capo sezione ai contratti
dott. Angelico Pacelli

14*89 — A credito

COMUNE DI PALENA

AVVISO D'ASTA

per la vendita ed utilizzazione del legname risultante dal taglio straordinario delle zone di bosco, di demanio del comune di Palena, denominate Pisciarello e Balze della Porrara, in separati lotti

SI RENDE NOTO

che nel giorno 28 giugno corrente mese ed anno, alle ore 10 antimeridiane, nella sala comunale di Palena, dinanzi al sig. sindaco, o chi per lui, si procederà all'incanto e successivo deliberamento per la vendita ed utilizzazione in separati lotti, del legname risultante dal taglio straordinario delle zone di bosco, di demanio del comune di Palena, denominate Pisciarello, di ettari 12.05 circa, Balze della Porrara, di ettari 8.05 circa.

Tali zone sono site nel tenimento del comune di Palena e delimitate dai confini indicati nei verbali di verificazione ed assegno dell'Ufficio forestale di Chieti in data 29 30 e 31 luglio, 1 e 2 agosto 1922 per la zona Pisciarello e 3 agosto 1922 per la zona Balze della Porrara.

Il prezzo di base della vendita sul quale dovranno essere fatte le offerte di aumento è di L. 48.026,23 per la zona Pisciarello e di L. 18.730,57 per la zona Balze della Porrara.

Ogni offerta di aumento non dovrà essere inferiore a L. 100 per volta.

L'asta avrà luogo col metodo della candela vergine ai sensi dell'art. 89 del regolamento generale di contabilità dello Stato 4 maggio 1885 n. 3074.

Non avrà luogo l'aggiudicazione se non vi saranno almeno due concorrenti.

Il termine per l'aumento del ventesimo è di giorni quindici, che scadrà alle ore 12 meridiane del giorno 13 luglio prossimo.

CONDIZIONI

1. Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno depositare presso il tesoriere comunale di Palena la somma di L. 4802,62 pel lotto Pisciarello e L. 1873 05 pel lotto Balze della Porrara, pari al decimo del prezzo di base della vendita, a garanzia dell'offerta e di tutti i conseguenti adempimenti.

2. Il deliberatario dovrà inoltre nel giorno stesso dell'avvenuta aggiudicazione depositare anche presso il tesoriere comunale di Palena la somma di L. 2000 pel lotto Pisciarello e L. 1000 pel lotto Balze della Porrara, per tutte le spese inerenti al contratto, stampa degli atti, pubblicità, bollo, registro, niuna esclusa od eccettuata, salvo liquidazione finale.

3. Al momento dell'aggiudicazione, o al più tardi entro tre giorni dalla medesima, il deliberatario dovrà presentare un fideiussore ed un approbatore.

Il residuo del deposito dell'asta non sarà restituito sino a che l'atto della finale collaudazione abbia riportata la superiore approvazione.

4. Il prezzo di definitiva aggiudicazione dovrà essere versato al tesoriere comunale di Palena in valuta legale, o anticipatamente in una sol volta, ovvero in due rate, la prima anteriormente alla consegna del bosco e la seconda non oltre i sei mesi dal versamento della prima, a norma dell'art. 8 del verbale di assegno, con esplicita condizione che abbreviandosi la durata del taglio nel termine prefisso di dodici mesi la seconda rata dovrà essere pagata sei mesi prima che si possa esaurire il taglio stesso del bosco.

5. Il taglio ed il trasporto del materiale fuori del bosco (sgombro) dovranno essere ultimati nel termine di 12 mesi dalla data della consegna.

Nei 20 giorni dopo notificata all'aggiudicatario l'approvazione superiore del deliberamento, il Comune inviterà il deliberatario stesso a ricevere la consegna del bosco che verrà fatta da un funzionario forestale con l'intervento del sindaco od altro rappresentante del Comune.

Per ogni giorno di ritardo nel ricevere la consegna l'aggiudicatario sarà soggetto alla penalità di L. 300, salvo ri oluzione del contratto da parte del Comune in caso di inadempienza, ed il riappalto in danno di esso deliberatario.

6. Il termine di dodici mesi per lo sgombero del materiale potrà essere prorogato in base a motivata richiesta dell'aggiudicatario.

7. Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno inoltre produrre i seguenti documenti:

a) certificato generale del casellario e quello di buona condotta in data non anteriore a quattro mesi;

b) una dichiarazione comprovante di avere essi preventivamente visitato attentamente il bosco e che, presa visione del capitolato, riconoscono ed accettano i prezzi stabiliti che ritengono rimuneratori, sia in rapporto a tutte le condizioni topografiche del bosco, sia in relazione a tutte le condizioni intrinseche ed estrinseche della obbligazione che intendono assumere e tali da consentire liberamente il prezzo stabilito e l'aumento che saranno per fare, giammai suscettibile in seguito di riduzione o di rivalsa per qualsiasi causa di caso fortuito e di forza maggiore.

8. Il capitolato di vendita, approvato dall'autorità tutoria con parere favorevole del Consiglio di prefettura a norma di legge, nonchè tutti gli atti complementari e cioè: planimetria del bosco, relazione tecnica, verbale di verificazione e di assegno, ecc. sono ostensibili nella segreteria comunale nelle ore di ufficio.

Palena, 1° giugno 1923.

Il segretario comunale
R. Como.

Visto: Il sindaco
V. D'Onofrio

4883 — A pagamento.

Istituto di credito fondiario e comunale

della Venezia Tridentina

AVVISO

Nella terza estrazione delle « Lettere di pegno » (cartelle fondiarie) al 5 % dell'Istituto di credito fondiario e comunale della Venezia Tridentina in Trento, effettuata il 30 maggio 1923, furono estratti i seguenti numeri:

1 Lett. pegno a Lit. 10.000 — Serie 001 n. 0055.
2 Lett. pegno a Lit. 500 — Serie 001 nn. 0625, 0162.

7 Lett. pegno a Lit. 2000 — Serie 002 nn. 1237, 1154, 1035, 1235, 1113, 1068, 1295.
7. Lett. pegno a Lit. 500 — Serie 002 nn. 1694, 1440, 0987, 1025, 1551, 0938, 1021.
1 Lett. pegno a L. 2000 — Serie 003 n. 1365.
4 Lett. pegno a L. 500 — Serie 0 3 nn. 2010, 2080, 2035, 1989.

Le Lettere di pegno estratte sono pagabili al nominale incominciando dal 1° luglio 1923, dal qual giorno cessa sulle stesse a decorrenza degli interessi.

Trento, 1° giugno 1923.

La Direzione.

14908 — A pagamento.

Nota per aumento del ventesimo

Notifico io sottoscritto notaio che nell'esperimento d'asta da me tenuto oggi 29 maggio 1923 al n. 3416 del repertorio, il molino da grano, in mappa di Treviglio ai nn. 1790 e 2584 conglobati in mappa nel solo n. 1790 di proprietà dell'Ospedale civile Santa Maria di Treviglio venne provvisoriamente aggiudicato per la somma di L. 81.650, ai signori Cologni Carlo e Giuseppe fu Giovanni e Quaglio Francesco di Giacomo che acquistarono in parti eguali e per indiviso, e che i fatali per l'aumento del ventesimo sul prezzo accennato scadono mercoledì 13 giugno 1923.

Treviglio, 29 maggio 1923.

D. Giovanni Zamonti
notaio in Pontirolo Nuovo (Bergamo).

14913 — A pagamento

PROVINCIA DI BERGAMO

Comune di Premolo

AVVISO

di seguita aggiudicazione provvisoria pei lavori del cimitero

Si rende di pubblica ragione che essendosi oggi sperimentato pubblico incanto per l'appalto dei lavori per la costruzione del cimitero venne fatta provvisoria aggiudicazione al sig. Rota Francesco di Buonagrazia pel prezzo di L. 68 084,43 e cioè con una riduzione in confronto alla base d'asta del 2 per cento.

Il tempo utile per l'offerta del ventesimo scadrà il 19 giugno 1923, alle ore 16.

Gli atti sono visibili in segreteria nelle ore d'ufficio.

Premolo, 25 maggio 1923.

Il segretario
D. Semperboni.

14912. — A pagamento.

Municipio di Sant'Angelo Fasanella

in provincia di Salerno

AVVISO

Si rende noto che ieri è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto dei lavori di ampliamento e sistemazione del cimitero di questo Comune. di cui all'avviso d'asta del 26 aprile corrente anno, aggiudicazione col ribasso del sedici per cento a favore del signor Astarita Raffaele di Paolo, direttore della Società A. C. di produzione e lavoro « Fratellanza ex combattenti di Salerno ».

Il tempo utile, pel miglioramento del prezzo di provvisoria aggiudicazione scadrà alle ore 5 pomeridiane del giorno 23 giugno corrente anno, miglioramento che si effettuerà con offerta di ulteriore ribasso, che non potrà essere inferiore al ventesimo del prezzo risultante dalla suindicata aggiudicazione provvisoria.

Detta migliore offerta deve essere presentata a questa segreteria comunale.

Il presunto importo dei lavori in oggetto è di L. 45.500, lavori elencati nel capitolato speciale di appalto.

Sant'Angelo Fasanella, 29 maggio 1923.

Il segretario comunale
Carmelo Cantalupo.

Visto Il sindaco
Francesco Tardio.

14747 — A paagmento.

Amministrazione provinciale di Macerata

AVVISO D'ASTA

Unico incanto

Alle ore 11 del 14 giugno 1923, innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un suo delegato, con l'assistenza del segretario capo, in una sala della residenza di questa Amministrazione, Macerata, corso Vittorio Emanuele n. 10, p. 1°, si eseguirà, col sistema dei partiti segreti, a norma dell'art. 87 *a*) del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, numero 3074, un esperimento d'asta pubblica, a termini abbreviati e ad unico incanto, per l'appalto di tutte le opere e provviste per la costruzione del tronco XI della strada interprovinciale di serie Amandola-Visso, o correzione di Pievetorina, dall'Icona della Madonna dei Lumi al Ponte Bericornia o Val Sant'Angelo, della lunghezza di ml. 1457, da darsi compiuta entro il termine di mesi 24 dalla data del verbale di consegna, e per l'importo di L. 171.706,14, secondo il progetto dell'Ufficio tecnico provinciale in data 16 marzo 1922 approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

Le schede contenenti le offerte, scritte in carta da bollo da L. 2,40 firmate di proprio pugno dagli offerenti, saranno indirizzate al presidente della Deputazione provinciale in piego suggellato con scritta esterna: « Asta per la costruzione del tronco XI de la strada interprovinciale di serie Amandola-Visso, o correzione di Pievetorina » e dovranno pervenire alla segreteria provinciale, o col mezzo della posta, o con quello della consegna personale, durante le ore d'ufficio e non più tardi delle ore 13 del giorno che precede quello dell'asta.

Nella scheda sarà espresso chiaramente in lettere e cifre sotto pena di nullità, il ribasso che si intende accordare di un tanto per cento sulla somma sovraindicata, esclusa ogni condizione e riserva.

Gli aspiranti all'appalto uniranno alle loro offerte:

a) una ricevuta del tesoriere provinciale per L. 10,000, quale deposito provvisorio a garanzia delle spese d'asta e di contratto;

b) l'attestato penale ed il certificato di moralità in data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati dalle competenti autorità;

c) un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto, in data non anteriore di sei mesi al giorno dell'asta;

d) una dichiarazione in bollo da L. 2.40 con cui il concorrente affermi di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e sull'esecuzione dell'opera. e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso fatto.

Oltre i titoli di cui ai sopraindicati *a*), *b*), *c*), *d*), le Cooperative concorrenti all'asta dovranno presentare, per copia autenticata da notaio, la deliberazione del loro Consiglio, di amministrazione contenente la nomina del direttore dei lavori, al cui nome dovranno essere intestati i certificati di cui ai capoversi *b*) e *c*).

A tutti coloro che dovranno presentare offerte, senza essere risultati aggiudicatari, verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo del deposito provvisorio, che potrà quindi essere ritirato immediatamente.

L'aggiudicazione dell'appalto sarà definitiva al primo incanto, a favore del migliore offerente, sotto l'osservanza delle norme prescritte dal regolamento sopra citato.

La cauzione definitiva, per una somma eguale al decimo del prezzo d'aggiudicazione. sarà depositata nella Cassa dei depositi e prestiti e dovrà essere prestata in numerario o in cartelle del Debito pubblico, ragguagliate al corso di Borsa, al momento della stipulazione del contratto, che seguirà entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione.

Il capitolato speciale e il progetto possono essere esaminati dall'Ufficio di segreteria provinciale.

Macerata, 30 maggio 1923.

Il presidente della Deputazione
G. Pe ozzi.

Il segretario capo
Torresi.

14928 — A pagamento.

COMUNE DI MURAGUS

Avviso d'asta per primo incanto

SI RENDE NOTO

che ad ore 10 del giorno 19 giugno 1923 nanti il sindaco o chi per esso si terrà in quest'ufficio comunale l'asta pubblica di 1° incanto, mediante l'estinzione della candela vergine, a norma del regolamento per la contabilità generale dello Stato, per la costruzione del nuovo camposanto alle condizioni di cui ai capitolati generale e speciale.

La base d'asta è di L. 55,000 e la prima offerta di ribasso non sarà superiore alle L. 100 e le altre non inferiori alle L. 50.

L'aggiudicazione provvisoria sarà soggetta a miglioria in grado di ventesimo.

I lavori dovranno essere ultimati entro 6 mesi dall'aggiudicazione definitiva.

I concorrenti all'asta dovranno depositare presso la tesoreria consorziale di Laconi la somma di L. 1000 per le spese d'asta nonchè la somma di L. 2000 in contanti presso la sezione della tesoreria provinciale, come è prescritto dal capitolato generale, e dovranno presentare il certificato penale e di moralità di data non anteriore ai tre mesi, ed il certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o dal sottoprefetto.

All'atto di stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva pari al quinto dell'importo dei lavori a base d'asta, in numerario od in titoli dello Stato a valore nominale.

La cauzione dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti.

Tutte le spese relative all'asta, stipulazione del contratto, bollo, registro, copie e diritti sono a carico dell'appaltatore.

Il progetto tecnico ed i capitolati d'appalto con tutti i documenti annessi sono visibili a chiunque nelle ore d'ufficio.

Nuragus, 29 maggio 1923.

Il sindaco
Martino Tola.

14929 — A pagamento.

MUNICIPIO DI DECOLLATURA

Avviso d'asta

IL SINDACO

Rende noto che nel giorno 16 giugno 1923, alle ore 9, nella sala delle adunanze municipali, sarà tenuto innanzi a lui o ad un suo delegato l'esperimento di asta pubblica, in conformità delle disposizioni del regolamento generale di contabilità dello Stato, per l'appalto dei lavori di costruzione dell'acquedotto comunale.

L'appalto avrà luogo sotto l'osservanza di tutte le condizioni e i patti stabiliti dal capitolato d'oneri obbligato al progetto e depositato con il progetto stesso e coi relativi tipi e planimetrie nella segreteria municipale sin da oggi a libera visione, nelle ore di ufficio.

La data dell'inizio dei lavori è fissata al 30° giorno dalla data di approvazione del contratto e i lavori stessi dovranno essere definitivamente completati in modo che l'acquedotto sia in perfetto funzionamento nel termine di due anni dalla data di inizio.

L'importo complessivo delle opere è preventivato in L. 614.513 58 e tale importo sarà base dell'asta.

L'esperimento avrà luogo col sistema delle offerte segrete, ai sensi dell'art. 87, lettera a), del surriferito regolamento; da presentarsi all'asta all'autorità presiedente, o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità medesima per mezzo di posta ovvero presentandole personalmente o facendole consegnare a tutto il giorno che precede l'incanto.

Il confronto delle offerte dei concorrenti sarà fatto col prezzo indicato nel presente avviso.

Le offerte, in carta da bollo da L. 1,20, debbono essere firmate per esteso e debbono indicare: il nome, cognome e domicilio, il prezzo espresso in cifre e in lettere o anche il ribasso percentuale che si intende fare sul prezzo di base d'asta; la data chiaramente espressa e la esplicita dichiarazione di essere a conoscenza del capitolato di appalto, del progetto e degli atti ad esso allegati.

Qualunque offerta redatta non in conformità delle suaccennate prescrizioni o in qualunque modo comprendente clausole, modificazioni o riserve in genere, non sarà ritenuta valida, come non si riterranno valide le offerte fatte per telegrafo o da mandatari non muniti di procura speciale.

L'offerta infine, chiusa in busta suggellata, recante all'esterno il nome e cognome dell'offerente e l'oggetto dell'appalto, dovrà essere corredata a parte con la ricevuta della segreteria municipale attestante l'avvenuto deposito.

1° del certificato generale penale e del certificato di moralità, l'uno e l'altro di data non anteriore ad un mese dalla data del presente avviso;

2° del certificato rilasciato dal prefetto o sottoprefetto nei sei mesi anteriori alla data del presente avviso, comprovante che l'aspirante abbia dato prova di capacità e di perizia nel disimpegno di consimile lavoro.

3° dell'eseguito deposito provvisorio di L. 10.000 in conto spese di asta e contrattuali.

Il surriferito deposito dovrà risultare effettuato a tutto il giorno precedente quello dell'incanto.

Saranno esclusi dal concorso non solo coloro che non si saranno uniformati alle norme del presente avviso, ma tutti coloro che il presidente dell'asta crederà, nell'interesse collettivo, dovere allontanare, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

L'esperimento sarà valido se si presenteranno almeno due offerte e l'aggiudicazione sarà definitiva a incanto unico.

Le spese d'asta e tutte le altre relative alla contrattuale stipulazione sono a carico del deliberatario e saranno prelevate dallo speciale deposito di che sopra.

Decollatura, 15 maggio 1923.

Il sindaco
Grandinetti.

Il segretario
Colosimo.

14930 — A pagamento.

Provincia di Catania — Circondario di Acireale

COMUNE DI GIARRE

AVVISO D'ASTA

Nel giorno 21 del mese di giugno 1923, alle ore 10, nell'Ufficio comunale, avanti al R. commissario che regge la provvisoria amministrazione, si procederà al pubblico incanto per l'appalto dei lavori di costruzione del serbatoio per l'acqua potabile e relativo canale di scarico in base al progetto 20 luglio 1920 dell'Ufficio tecnico municipale.

Il prezzo dell'asta e di L. 161.531,15.

L'asta avrà luogo col metodo della estinzione della candela vergine osservate le formalità stabilite dal vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

Ogni offerente dovrà produrre un certificato di idoneità ai sensi dell'art. 77 del regolamento di contabilità dello Stato oppure un certificato dell'ingegnere redattore del progetto vidimato dal sindaco, nonchè un certificato di moralità di data non anteriore a re mesi.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno provare di aver depositata alla tesoreria comunale la somma corrispondente

al 8 % dell'ammontare della base d'asta per cauzione provvisoria.

L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto entro il termine di giorni cinque decorrendo dalla data del verbale di aggiudicazione definitiva, pena la decadenza.

All'atto della stipulazione dovrà prestare una cauzione corrispondente al 5 % net o sull'importare delle opere appaltate.

Tutte le spese d'asta e di contratto, di registro, bollo e copie sono a carico dell'aggiudicatario.

Il termine utile per la presentazione delle offerte di miglioramento in grado di ventesimo (fatali) resta sin d'ora stabilito al sedicesimo giorno da quello del deliberamento provvisorio.

Sì gli offerenti che l'aggiudicatario dovranno eleggere domicilio legale in questo Comune.

Il capitolato e i documenti tutti dell'asta sono visibili nella segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

L'asta sarà dichiarata deserta se non si avranno almeno due offerenti.

Giarre, 31 maggio 1923.

Il segretario comunale.

Visto: il R. commissario
E. Cardile.

14933 — A pagamento.

MUNICIPIO DI CALATAFIMI

Avviso
per diminuzione di ventesimo

Aggiudicatosi provvisoriamente l'appalto per la pubblica illuminazione a petrolio in questo Comune per lire cento trenta quattro e centesimi cinquanta per fanale ed in ragione d'anno

SI AVVERTE

che il termine utile per la diminuzione del ventesimo scade alle ore 12 meridiane del giorno 16 del corrente mese di giugno, ferme restando le condizioni portate dal precedente avviso d'asta in data 1° maggio u. s.

Calatafimi, 1° giugno 1923.

Visto: Il sindaco
Maiorana.

Il segretario
Scandonato.

14932 — A pagamento.

MUNICIPIO DI SALEMI

Avviso di primo incanto

per l'appalto della fornitura della breccia necessaria per la manutenzione delle strade comunali o mantenute dal Comune

Il giorno 18 giugno p. v., alle ore 12, in questo Palazzo municipale e nella sala delle adunanze del Consiglio, si procederà dal sindaco, o da chi per lui, all'asta pubblica, col sistema della candela vergine, per l'appalto della fornitura della breccia necessaria per la manutenzione delle strade comunali e di quelle provinciali mantenute dal Comune.

L'appalto avrà la durata di due anni, o più esattamente, di due forniture: fornitura 1923 e fornitura 1924.

L'asta si aprirà sull'ammontare presunto di una fornitura, cioè: su L. 7300, e le riduzioni di ribasso dovranno essere nella misura di un tanto per cento sull'ammontare della fornitura effettivamente consegnata.

L'asta sarà dichiarata deserta se non vi saranno almeno due offerenti.

L'appalto sarà regolato dal capitolato deliberato dal Consiglio comunale il 25 giugno 1922, modificato il 26 novembre stesso anno.

Per essere ammessi all'asta bisogna presentare:

a) certificato di idoneità rilasciato da un ingegnere del Genio civile o dell'ufficio tecnico provinciale o comunale in data non anteriore a sei mesi da oggi;

b) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza in data non anteriore ai quattro mesi da oggi;

c) la prova di aver depositata presso la tesoreria comunale L. 730 a titolo di cauzione e L. 800 in conto spese.

L'aggiudicatario definitivo dovrà infra dieci giorni dall'invito che riceverà dal sindaco, presentarsi alla segreteria per stipulare il relativo contratto di appalto.

L'aggiudicazione avrà luogo in linea provvisoria e vi sarà diritto ad offerta di miglioria non inferiore al ventesimo della provvisoria aggiudicazione fino alle ore 12 del 3 luglio p. v.

I termini del presente esperimento d'asta vengono abbreviati ad otto giorni, giusta la deliberazione del Consiglio comunale del 26 novembre 1922.

Il capitolato d'oneri, vistato dal prefetto, dopo sentito il Consiglio di Prefettura, resta a disposizione del pubblico.

Salemi, 24 maggio 1923.

Il sindaco.

14934 — A pagamento

Real Casa Santa dell'Annunziata
di Aversa.

AVVISO D'UNICO INCANTO

In esecuzione della deliberazione emessa nel 28 aprile 1923 dal Governo del Pio Luogo in coerenza del disposto con l'art. 26 della legge sulle Opere pie del 27 luglio 1890, n. 6972;

SI RENDE NOTO

che nel dì 30 giugno 1923, alle ore 10 con la continuazione, nell'apposita sala dell'Amministrazione del Pio Luogo, innanzi al sopraintendente della Santa Casa o ad un suo delegato, assistito dal direttore segretario, si procederà allo esperimento dell'unico incanto per l'affitto dei seguenti fondi rustici di proprietà del Pio Luogo, distinti come appresso e alle seguenti condizioni:

1. Starza di Trentola arbustato, seminativo con casa colonica in San Marcellino della estensione di moggia 121 e passi 896 pari ad ettari 52 are 30 centiare 10 per la durata di anni quattro con decorrenza dal 15 agosto e 1° novembre 1923 per l'annuo estaglio di L. 45.000 col deposito a garanzia della offerta e degli obblighi contrattuali in L. 20.000 e di L. 2300 per deposito delle spese contrattuali.

N. B. — Per l'affitto del detto fondo Starza di Trentola, oltre l'estaglio è dovuta l'annua prestazione di n. 12 capponi da consegnarsi in ogni novena del Natale.

2. Campomauro, arbustato, seminatorio, in San Marcellino, della estensione di moggia 42 e passi 837, pari ad ettari 18, are 41, centiare 81, e Lanciacarro o Campo di calce, arb. seminativo in Frignano Maggiore, di moggia 12 e passi 687, pari ad ettari 5, are 47, centiare 75, per la durata di anni quattro, con decorrenza dal 15 agosto e 1° novembre 1923 per l'annuo estaglio di L. 15.000, col deposito a garanzia dell'offerta e degli obblighi contrattuali in L. 7500 e di L. 800 per deposito delle spese contrattuali.

1. L'incanto sarà tenuto col metodo della scheda segreta e l'aggiudicazione sarà definitiva, mediante unico incanto, a favore del migliore offerente ed anche di un solo concorrente a norma degli articoli 80, 81 e 87, comma A, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

2. I fondi si affittano nello stato in cui essi attualmente si trovano, ed in tale stato, insieme con la casa colonica ivi esistente, si affitta specialmente il fondo detto « Stazza di Trentola » previo apposito verbale di consegna col patto espresso, che qualunque restauro occorrente ad essa casa colonica cede tutto a spesa ed a carico esclusivo degli affittuari.

3. Il deposito cauzionale a garenzia degli obblighi risultanti dal contratto di affitto, dovrà esser fatto in contanti o in titoli fruttiferi di rendita dello Stato e sarà restituito finita la locazione, e dopo la consegna del fondo.

4. L'affitto dei territori suddetti, è concesso inoltre sotto la osservanza di tutti i patti e condizioni indicati nel capitolato generale per la locazione dei fondi rustici del Pio luogo, depositato in segreteria ed ostensibile a chiunque in tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle 14.

5. Chiunque intende concorrere all'incanto deve presentare

a) certificato legale con cui si attesta che egli sia colono che abbia piena capacità giuridica di contrattare;

b) l'offerta redatta su carta bollata da L. 2,40 sottoscritta dal concorrente e chiusa in apposito piego;

c) le quietanze del tesoriere pei depositi nella Cassa del Pio Luogo, l'uno a garenzia delle spese contrattuali e l'altro a garenzia dell'annuo estaglio e degli obblighi contrattuali.

L'ammontare di detti depositi è indicato nelle cifre sopra fissate.

L'ammontare stesso sarà restituito ai concorrenti non risultati aggiudicatari.

6. Saranno trattenuti i depositi fatti dal concorrente risultato aggiudicatario, il quale è obbligato ad addivenire alla formale stipulazione del contratto di locazione nel termine di otto giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Non presentandosi l'aggiudicatario nel termine designato come sopra incorrerà nella perdita delle somme depositate, che saranno incamerate a beneficio del Pio luogo a termine dell'articolo 1212 del C. C. e ciò oltre ai danni, interessi e spese che saranno causati dalla ricollocazione in affitto del fondo, la quale seguirà a tutto danno dell'aggiudicatario.

7. Tutte le spese d'asta dell'istrumento definitivo ed altre inerenti, niuna esclusa ed eccettuata, cederanno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Aversa, 1° giugno 1923.

Il sopraintendente
dott. Saporito.

Il direttore-segretario
Paolella.

14936 — A pagamento.

N. 6 d'ordine.

Direzione di Commissariato militare del corpo d'armata di Napoli

Avviso d'asta

con deliberamento definitivo nella prima seduta, a senso degli articoli 74, 87 (lettera a) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato e art. 45 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, per l'appalto della fornitura della legna da ardere occorrente per le truppe metropolitane in Tripolitania fino a tutto il 30 giugno 1924.

SI RENDE NOTO

che nel giorno 21 giugno 1923, alle ore 11, si procederà, in Napoli presso questa Direzione, sita alla piazzetta Croce alla Paggeria n. 4 p. p., avanti il signor direttore di Commissariato, o chi per esso, ad un pubblico incanto, unico e definitivo, ad offerte segrete, per l'appalto della fornitura della legna da ardere occorrente per le truppe metropolitane in Tripolitania fino a tutto il 30 giugno 1924.

Il contratto da stipularsi sarà subordinato all'osservanza dei capitoli d'oneri per la fornitura pei presidio della paglia pel casermaggio militare e del combustibili per le R. truppe, n. 639 G. del catalogo, in quanto le disposizioni siano applicabili alla posizione delle truppe in Tripolitania.

Detti capitoli d'oneri, che del contratto stesso faranno parte integrante e sostanziale, trovansi presso l'Ufficio contratti di questa Direzione, dove i concorrenti potranno prenderne conoscenza tutti i giorni, durante l'orario di ufficio.

Essi sono anche visibili presso tutte le Direzioni e sezioni di Commissariato militare.

I requisiti della legna da fornire dovranno corrispondere a quelli stabiliti dai citati capitolati d'oneri, concedendosi che la legna sia fornita di pezzatura comune commerciale, purchè i singoli pezzi non siano superiori a chilogrammi 25 per l'essenza forte e a chilogrammi 20 per l'essenza dolce.

Le consegne del quantitativo complessivo di legna da fornire dovranno essere eseguite franco di ogni spesa su banchina negli scali marittimi della Tripolitania, qui appresso indicati, ove avverrà il collaudo e il riconoscimento del peso.

Pertanto tutte le spese di qualsiasi natura occorrenti fino all'atto della consegna della legna ed accettazione da parte dell'Amministrazione militare sono a carico del fornitore.

Le consegne stesse dovranno aver luogo ripartitamente entro i termini fissati nell'elenco sottodescritto, restando inteso che i quantitativi da consegnarsi per ogni singolo scalo marittimo sono indicati in via approssimativa, potendo subire una oscillazione in più o in meno del 10 %, fermo restando il quantitativo complessivo totale.

In conseguenza, quindici giorni prima del termine di ciascuna consegna, il fornitore dovrà chiedere il benestare alla Direzione di commissariato di Tripoli per i quantitativi da consegnarsi in ogni località, restando in facoltà de la Direzione stessa di variare i quantitativi previsti in relazione agli eventuali mutamenti nella forza e nella dislocazione delle truppe.

L'aggiudicazione definitiva sarà fatta seduta stante in questo primo ed unico incanto a favore del concorrente che, come sarà specificato in seguito avrà fatto l'offerta più vantaggiosa.

L'aggiudicazione stessa avrà luogo anche nel caso che sia pervenuta o sia stata presentata una sola offerta.

Legna da ardere quintali 31.000.

Quantitativo ripartito per le località di consegna: Tripoli quintali 18.000 — Homs q.l 6000 — Misurata q.li 7000.

Prezzo a base d'asta L. 23.

Deposito provvisorio da convertire pel deliberatario in cauzione L. 50.000.

Quantità da consegnare

Entro il mese di agosto 1923:
Presidio di Homs q.li 600.
Presidio di Misurata q.li 800.
Totale q.li 1400.

Entro il mese di settembre 1923:
Presidio di Tripoli q.li 2000.
Presidio di Homs q.li 600.
Presidio di Misurata q.li 900.
Totale q.li 3400.

Entro il mese di ottobre 1923:
Presidio di Tripoli q.li 2000.
Presidio di Homs q.li 600.
Prsidio di Misurata q.li 800.
Totale q.li 3400.

Entro il mese di novembre 1923:
Presidio di Tripoli q li 2000.
Presidio di Homs q.li 600.
Presidio di Misurata q.li 800.
Totale q.li 3400.

Entro il mese di dicembre 1923:
Presidio di Tripoli q.li 2000
Presidio di Homs q li 600.
Presidio di Misurata q.li 800
Totale q.li 3400.

Entro il mese di gennaio 1924:
Presidio di Tripoli ql. 2000.
Presidio di Homs ql. 600.
Presidio di Misurata ql. 800.
Totale ql. 3400.

Entro il mese di febbraio 1924:
Presidio di Tripoli ql. 2000.
Presidio di Homs ql. 600.
Presidio di Misurata ql. 800.
Totale ql 3400.

Entro il mese di marzo 1924:
Presidio di Tripoli ql. 2000.
Presidio di Homs ql. 600.
Presidio di Misurata ql. 800.
Totale ql. 3400.

Entro il mese di aprile 1924:
Presidio di Tripoli ql. 2000.
Presidio di Homs ql. 600.
Presidio di Misurata ql. 600.
Totale ql. 3200.

Entro il mese di maggio 1924:
Presidio di Tripoli ql. 2000.

Presidio di Homs ql. 600.
Totale ql. 2600.
Totale per presidio:
Presidio di Tripoli ql. 18.000.
Presidio di Homs ql. 6000.
Presidio di Misurata ql. 7000.
Totale generale ql. 31.000

Possono concorrere all'appalto:

A) le singole persone.

B) i Consorzi agrari, le Cooperative agricole di produzione e simili legalmente esistenti, nonchè le loro Federazioni.

C) Le Società commerciali, già costituite precedentemente oppure costituitesi appositamente per la stipulazione e la esecuzione del contratto.

Le persone singole, che intendono concorrere all'appalto, debbono presentare, o far pervenire unitamente alle loro offerte un certificato di moralità in data non anteriore a due mesi, da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliate.

I Consorzi agrari, le Cooperative agricole di produzione e simili, nonchè le loro Federazioni che intendono concorrere alla fornitura debbono presentare, unitamente alle loro offerte e alla prova del deposito per concorrere:

a) l'atto costitutivo della Società e quelli da cui risultasse qualsiasi modificazione successiva fino al giorno della presentazione dell'offerta, il regolamento o i regolamenti interni, quando esistano, per l'applicazione dello statuto, più le prove di avere adempiuto alle disposizioni dell'art. 221 del Codice di commercio, per quanto concerne la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione degli atti di cui trattasi;

b) un certificato da cui risulti, alla data della presentazione dell'offerta, il nome, cognome e la qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a contrattare per conto delle Società medesime.

Le Società commerciali debbono presentare o far pervenire unitamente alle offerte:

a) copia autentica dell'atto costitutivo della Società;

b) certificato della cancelleria del tribunale constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione dell'atto costitutivo della Società o dell'estratto di esso nella forme e nei modi voluti degli articoli 90, 91, 93, 94 e 95 del Codice di commercio.

Le offerte delle Società devono essere sottoscritte da chi ha la firma sociale, o da uno speciale mandatario.

La Società per tutti gli atti o le operazioni attinenti alla fornitura nei rapporti con l'Amministrazione, sarà rappresentata da un solo socio, il quale assume e serba a tale effetto veste legale di diretto ed esclusivo deliberatario.

In linea di civile responsabilità per lo adempimento degli obblighi assunti, rimangono però sempre, ed in ogni tempo, fermi verso l'Amministrazione gli impegni della Società come Ente giuridico e quelli dei singoli soci che la compongono.

Tale rappresentante dovrà essere nominato dalla Società per atto autentico prima o all'atto della stipulazione del contratto. Il socio stesso assumerà la firma sociale.

L'Amministrazione si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati, senza che lo escluso possa reclamare indennità di sorta a qualunque titolo.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso l'ufficio appaltante di esse e stati ammessi all'asta, nonchè del risultato dell'asta stessa.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno eseguire presso una sezione di tesoreria provinciale del Regno, il deposito della somma indicata nel sopra trascritto elenco, come cauzione per ciascuno dei lotti.

Tale somma dovrà essere versata in numerario, o in titoli dello Stato o garantiti dello Stato al valore di Borsa del giorno precedente a quello in cui si effettua il deposito

Le ricevute dei depositi dovranno essere trasmesse, insieme con le offerte, ma non dovranno essere chiuse nei pieghi contenenti le offerte stesse.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere riusciti deliberatari verrà rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che, eseguito il deposito, non avranno concorso all'asta, verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta ebbe luogo senza la loro partecipazione, onde possano valersene per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

I concorrenti potranno presentare le loro offerte segrete al seggio d'asta, o farle pervenire a questa Direzione mediante piego raccomandato, in cui, separatamente dagli altri documenti, sia contenuta l'offerta in busta chiusa con suggello a ceralacca.

Le offerte potranno anche essere consegnate personalmente dai concorrenti, o da loro incaricati, a questa Direzione, coi relativi documenti, anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta, e sempre in busta chiusa e con suggello a ceralacca.

Non si terrà alcun conto delle offerte, se non saranno presentate e non giungeranno a questa Direzione prima dell'apertura dell'incanto, o se non risulterà che i concorrenti abbiano eseguito il prescritto deposito cauzionale ed esibiti i documenti richiesti.

Le offerte potranno essere ritirate se l'asta non fu ancora dichiarata aperta.

Dopo l'apertura dell'incanto le offerte non potranno più essere ritirate, ma uno stesso offerente potrà presentarne altra prima che sia cominciata la lettura di quelle già presentate

In tale caso nei riguardi del concorrente che abbia presentato più di un'offerta si riterrà per valida quella che risulterà più favorevole per l'Amministrazione militare, senza tener conto dell'ordine di precedenza con cui furono presentate le offerte stesse.

Nella offerta dovrà essere chiaramente indicata la qualità dei concorrenti e di coloro che essendone legalmente autorizzati li rappresentano, nonchè la sede e il domicilio reale degli uni e degli altri.

Sono nulle le offerte fatte a mezzo di telegramma.

I concorrenti all'asta dovranno far pervenire o presentare le loro offerte senza alcun vincolo o condizione diversi da quelli fissati nel presente avviso d'asta.

Le offerte stesse dovranno essere scritte su carta filogranata col bollo da L. 2,40, regolarmente firmate e chiuse in busta.

Quelle inviate o presentate prima dell'apertura dell'asta dovranno, a pena di nullità, essere suggellate con sigillo a ceralacca come sopra è detto.

Sulla busta dovrà essere indicato il nome della Ditta concorrente.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo, sono valide agli effetti dell'asta, ma saranno denunziate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Per le offerte dichiarate per persona da nominare, sarà accettata la indicazione della persona soltanto nei 3 giorni successivi a quello dell'aggiudicazione.

Se la nomina non avverrà in tale termine, o la persona nominata è esclusa dal concorrere all'asta, il concorrente rimasto definitivamente aggiudicatario dovrà stipulare personalmente il contratto.

Le offerte dovranno indicare il ribasso in lire e centesimi di lira, che s'intende proporre sul prezzo segnato nell'elenco sopra riportato come base d'incanto.

Il deliberamento avverrà a favore del concorrente che risulterà il migliore offerente per aver offerto il maggiore ribasso che dovrà in ogni caso essere superiore o almeno eguale a quello che sarà stabilito nell'apposita scheda segreta Ministeriale.

Detto ribasso dovrà essere espresso in cifre e in tutte lettere avvertendo che in caso di discrepanza o errore, rimane stabilito che sarà considerato accettabile quello maggiore e più favorevole per l'Amministrazione militare.

I mandati di procura generale non sono validi per l'ammissione all'asta, e perciò le offerte di coloro che hanno procura generale non saranno accettate; occorrerà invece la esibizione originale o in copia autentica di un atto di procura speciale.

Lo stesso procuratore non potrà rappresentare nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Il deliberatario dovrà presentarsi per la sottoscrizione dei ri-

spettivi contratti entro quattro giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Mancando a tale obbligo l'Amministrazione militare può senza alcun atto o provvedimento giudiziale considerare come non avvenuta l'aggiudicazione stessa, rimanendo in tal caso devoluta a beneficio dell'Erario la somma depositata per concorrere a l'appalto.

L'Amministrazione inoltre avrà piena facoltà di riappaltare la fornitura o di provvedere in qualsiasi altro modo al servizio a tutto rischio e carico dell'inadempiente.

Le spese di registrazione, le spese di bollo, i diritti di segreteria e tutte le altre relative al contratto nonchè le spese relative all'incanto comprese quelle di stampa, pubblicazione ed inserzione dell'avviso d'asta sono a carico del deliberatario.

Nel caso di deserzione dell'incanto, questa Direzione riceverà fino e non più tardi delle ore 11 del giorno 27 giugno 1923 offerte private purchè in tutto corrispondenti alle prescrizioni di questo avviso d'asta, e ai prezzi indicati nell'avviso stesso sotto deduzione della percentuale unica di ribasso fissata nella scheda segreta.

Per conseguenza non saranno diramati avvisi per annunziare la deserzione e la facoltà di presentare offerte per l'assunzione del contratto a trattativa privata.

Per questa trattativa non saranno accettate offerte per persona da nominare.

Napoli, 30 maggio 1923.

Per la direzione
il capitano commissario ufficiale rogante
Raffaele Cirino.

14941 — A credito.

Ministero delle finanze

Direzione generale dei Monopoli industriali

Intendenza di finanza in Catanzaro

Avviso d'asta

ad unico incanto per l'appalto della rivendita di generi di privativa N. 12 situata nel comune di Catanzaro via Carmine o Fiorentino

SI RENDE NOTO

che nel giorno 30 giugno 1923, alle ore 10, in una sala della suddetta Intendenza di finanza sarà tenuta l'asta ad offerte segrete per l'appalto della rivendita suindacata.

L'esperimento d'asta avrà luogo a norma dell'art. 7 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650, e con le formalità stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Le condizioni d'appalto sono fissate in apposito capitolato di oneri ostensibile presso l'Intendenza e l'ufficio di vendita di Catanzaro dove la rivendita dovrà effettuare l'acquisto dei generi di privativa.

L'appalto sarà aggiudicato definitivamente a colui che avrà fatto la migliore offerta di aumento per ogni 100 lire di canone legale, purchè l'offerta stessa sia almeno uguale all'importo minimo di aumento fissato dalla scheda segreta dell'Amministrazione.

Il reddito lordo della rivendita sullo smercio dei tabacchi nell'esercizio finanziario 1921-922 fu di L. 4321.40 e quindi il canone legale dovuto annualmente allo Stato ascende a L. 324 in conformità dell'art. 17 del citato R. decreto.

Tale canone resterà fisso per l'intera durata dell'appalto, salvo all'appaltatore la facoltà di chiederne la revisione, qualora, per cause a lui non imputabili, il reddito suindicato diminuisca almeno di un quinto.

La stessa facoltà di revisione è riservata all'Amministrazione nel caso si verifichi aumento di reddito nel limite precedentemente indicato.

Coloro che aspirano al conferimento della rivendita dovranno, nel giorno e nell'ora indicati, presentare al funzionario incaricato di presiedere all'incanto presso l'Intendenza di finanza suddetta in piego suggellato la loro offerta scritta su carta da bollo da L. 2.40 e conforme all'elenco posto in calce al presente avviso.

Le offerte per essere valide dovranno:

1° esprimere in lettere e cifre l'aumento per ogni cento lire di canone legale;

2° essere corredate della ricevuta del deposito di L. 925 (pari al quinto del reddito) eseguito in una tesoreria provinciale del Regno o in numerario ovvero in buoni del tesoro e in rendita pubblica italiana.

I titoli e le obbligazioni suddette saranno calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello del deposito.

3° essere corredate:

a) da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi;

b) dal certificato del casellario giudiziale;

c) da un atto notorio da cui risulti che l'accorrente non si trova in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 117 e 118 del regolamento sulle privative 1 agosto 1901, n. 399

Le offerte mancanti di tali requisiti o comunque condizionate o riferentisi ad offerte di altri concorrenti, si riterranno come non presentate; e del pari non potranno essere ammesse offerte per delegazione qualora non siano munite di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante.

Il deposito fatto da colui che rimarrà aggiudicatario dell'appalto sarà trattenuto fino all'atto della stipulazione del contratto e versamento della cauzione stabilita dal capitolato d'oneri.

Per i depositi eseguiti dagli altri accorrenti all'asta verrà rilasciata la dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza.

L'intendente.

MODULO DELL'OFFERTA

Io sottoscritto mi obbligo ad assumere in appalto, per 9 anni l'esercizio della rivendita n. . . . . in . . verso il pagamento del canone legale, aumentato di lire . . . . per ogni 100 lire, assoggettandomi alle condizioni tutte fissate dall'avviso d'asta in data . . . e dal relativo capitolato di oneri.

Il sottoscritto
N N.
(Nome, cognome e domicilio dell'offerente).

14942 — A credito.

(2ª pubblicazione).

Il tribunale di Sondrio con sentenza 16 aprile 1923 ha dichiarato l'assenza di Gusmerali Innocente di Pasquale da Tartano, a tutti gli effetti di legge.

Sondrio, 19 aprile 1923.

avv. Carlo Ronconi.

13571 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

Regio tribunale civile e penale di Cuneo

Su istanza di Benedetto Lucia V. Barale il tribunale civile di Cuneo pronunciò sentenza 4 7 marzo 1923 dichiarativa dell'assenza di Barale Giuseppe fu Giovanni e di Benedetto Lucia nato a Gaiola il 2 novembre 1881.

Cuneo, 17 aprile 1923.

avv. Ramonda Giuseppe procuratore.

13707 — A pagamento.

(2ª pubblicazione)

ESTRATTO DI SENTENZA dichiarativa d'assenza

—

Il tribunale civile di Mondovì, con sentenza delli 10 luglio 1922, su istanza di Viglietti Caterina, fu Giorgio, moglie di Melino Luigi, residente a Torre San Michele, di Mondovì, ammessa al beneficio dei poveri per decreto 18 novembre 1918, della Commissione dei poveri presso il tribunale di Mondovì, ha dichiarato, per ogni effetto di legge l'assenza di Viglietti Giov. Battista, fu Giorgio, dal proprio domicil o in San Michele Mondovì.

Mondovì, 28 aprile 1923.

Sibilla avv. Giacinto.

13550 - A credito - Art. 4683[14 C.

(2ª pubblicazione).

ESTRATTO

decreto tribunale Modena 24 marzo 1923

A richiesta di Andreoli Anna Maria fu Pietro in Rinaldi Luigi fu Angelo, residente a San Giacomo Roncole di Mirandola, il tribunale di Modena con decreto 24 marzo 1923, dichiarava l'assenza, ad ogni effetto di legge di Rinaldi Luigi fu Angelo, di San Giacomo Roncole, marito della istante, ordinando le notifiche e pubblicazioni del decreto medesimo a norma di legge.

Modena, 21 aprile 1923.

avv. Gino Zanoli.

13632 - A credito - Art. 5534/10 C.

Con decreto 22 corr., n. 293 cron., la locale Corte d'appello ha dichiarato farsi luogo all'adozione di Bianchi Rosa maritata Alboini, residente a Bergamo, da parte di Facchetti Baldassare-Giovanni fu Antonio di Brescia, e di cui all'atto 15 corrente, n. 209 cron.

Brescia, 31 maggio 1923.

Il cancelliere
G. Bettoni.

14939 — A pagamento.

Tumino Raffaelo, gerente — *Dario Peruzzi*, direttore — Tipografia delle Mantellate.